

# Statuto e Regolamenti

**Approvati  
Assemblea  
Straordinaria  
2022**

# **Indice**

Statuto Coop Reno	pag.4
Regolamento dell'organizzazione sociale	pag.23
Regolamento dello scambio mutualistico	pag.30
Regolamento prestito sociale	pag.35
Regolamento elettorale	pag.39

# Statuto

# NUOVO STATUTO DI COOP RENO

## LA MISSIONE DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa intende perseguire il proprio scopo mutualistico realizzando la seguente missione:

1. Fornire ai soci prodotti e servizi convenienti, sicuri e adatti al loro benessere;
2. Educare e incentivare al consumo consapevole, favorendo idonei stili di vita e modelli di alimentazione per la tutela della salute dei soci;
3. Sviluppare la democrazia cooperativa;
4. Incrementare il patrimonio sociale al fine di garantire alle future generazioni gli opportuni strumenti a sostegno dei valori cooperativi e mutualistici;
5. Rispettare i principi di legalità, trasparenza ed equità ispirando a tali principi ogni rapporto con il mercato;
6. Educare alla tutela della sostenibilità dell'ambiente e dello sviluppo del territorio;
7. Sostenere e promuovere l'innovazione e lo sviluppo della Cooperativa;
8. Valorizzare il lavoro e l'impegno dei dipendenti;
9. Realizzare la strategia della sostenibilità per contribuire a migliorare gli ambienti fisici ed umani in cui la Cooperativa opera;
10. Contribuire al benessere, allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori in cui la Cooperativa opera;
11. Rafforzare e promuovere il Movimento Cooperativo, in coerenza con l'attività e gli obiettivi economici e sociali della Cooperativa.

## TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, DURATA E OGGETTO

### Articolo 1 Denominazione e sede

**1.1** È costituita, con sede in S. Giorgio di Piano (BO), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese, una società cooperativa di consumo sotto la denominazione di "COOPRENO" - Società Cooperativa, in sigla COOPRENO.

**1.2** L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.

L'Organo amministrativo ha altresì la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie o trasferire la sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato, purché nel territorio nazionale.

**1.3** La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed alla Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori ed alle loro strutture periferiche; si conforma, altresì, ai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei valori delle Cooperative di consumatori.

**1.4** La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'Art. 2514 Cod. Civ. ed iscritta in apposito Albo presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli Artt. 2512 e 2513 Cod. Civ.

### Articolo 2 Finalità

**2.1** La Cooperativa si propone, in conformità ai principi accolti dall'Alleanza Cooperativa Internazionale, di cooperare attivamente con gli altri enti cooperativi su scala locale, nazionale ed internazionale al fine di curare, nel miglior modo possibile, gli interessi dei soci e della collettività.

**2.2** La Cooperativa intende perseguire in specie e senza finalità speculative i seguenti scopi:

- a) assolvere la funzione sociale di difesa del bilancio familiare dei soci e dei non soci, fornendo loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili ed orientando i consumatori nell'acquisto di prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità e di prezzo evitando gli sprechi nei consumi;
- b) sviluppare lo spirito di solidarietà e la democratica vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori anche tramite l'organizzazione del tempo libero;
- c) contribuire alla difesa dell'ambiente promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso;
- d) contribuire allo sviluppo ed all'affermazione degli ideali propri del Movimento Cooperativo e Mutualistico, in coerenza con l'attività e gli obiettivi economici e sociali della Cooperativa;
- e) sollecitare un'attiva e democratica partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa;
- f) incentivare l'autofinanziamento, stimolare lo spirito di previdenza dei soci e tutelare il loro risparmio, promuovendo iniziative atte alla fruizione da parte dei soci di servizi di natura assicurativa e previdenziale;
- g) promuovere lo sviluppo dello scambio mutualistico verso nuovi bisogni di consumo dei soci come, a titolo esemplificativo, quello dei carburanti, dell'energia e altre *utilities* e delle comunicazioni, offrendo servizi ed attività che consentano ai consumatori soci di ottenere beni e prestazioni di buona qualità alle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto dell'ambiente e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

## Articolo 3 Oggetto

**3.1** Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 2 la Cooperativa si propone di realizzare le seguenti attività:

1) l'acquisto, per la successiva vendita al dettaglio ai soci ed ai non soci, di generi alimentari, beni di uso domestico e personale e di qualsiasi altra natura e tipo comunque utili ai consumatori;

2) la produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti e articoli di qualsiasi natura e tipo;

3) iniziative specifiche che favoriscano l'educazione e l'informazione del consumatore, utilizzando ogni mezzo di comunicazione;

4) l'organizzazione di servizi e l'erogazione ai consumatori soci e non soci delle relative prestazioni, mediante impianto e gestione di moderni punti di vendita, fissi o ambulanti, trattorie, ristoranti, mense, magazzini, laboratori e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli necessari all'approvvigionamento ed assortimento delle gestioni sociali;

5) la promozione e la realizzazione di iniziative specifiche che favoriscono l'informazione, l'educazione igienico-sanitario-alimentare del consumatore e la qualificazione dei consumi, la tutela della salute anche attraverso la salvaguardia dell'ambiente e anche mediante la promozione di iniziative mutualistiche in ambito sanitario e assistenziale, nonché il sostegno di iniziative ricreative, sportive e culturali e di attività particolarmente rivolte ai giovani;

6) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione, capaci di rispondere alle esigenze dei consumatori soci e non soci, mediante la gestione diretta e indiretta di società aventi natura e caratteristiche ausiliarie e di supporto alla vendita al dettaglio di generi alimentari e non, anche mediante l'ausilio di mezzi informatici e/o di telefonia mobile, nonché, a titolo esemplificativo, la vendita al dettaglio di carburanti e/o la prestazione di servizi in ambito energetico;

7) iniziative di carattere turistico, come viaggi e soggiorni, mediante la gestione diretta o indiretta di agenzie di viaggio, impianti ricettivi, come case di vacanza, campeggi, villaggi, alberghi, trattorie, ristoranti, tavole calde, bar e simili;

8) l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente a fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le modalità e le condizioni dell'emissione del prestito sociale sono determinate da apposito Regolamento (Regolamento del Prestito Sociale) adottato ai sensi del successivo Art. 53 in coerenza con le deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e con le istruzioni vincolanti della Banca di Italia, nonché con il Regolamento di Legacoop nazionale e/o altra struttura a cui la Cooperativa aderisce, in materia di prestito sociale. La raccolta del prestito sociale è finalizzata all'acquisizione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività della Cooperativa e alla realizzazione degli investimenti e progetti deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione. È vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, tranne che con gli

strumenti finanziari di cui al successivo Titolo IX in quanto previsti dallo Statuto della Cooperativa;

9) la promozione e il coordinamento di servizi volti a soddisfare le esigenze dei soci, oltre che tutelarne gli interessi, relativamente al mercato assicurativo, previdenziale e degli strumenti di natura finanziaria;

10) l'espansione della rete di vendita a insegna COOP anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con terzi, anche di franchising.

**3.2** La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali ed all'espletamento dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, come ad esempio per sola indicazione esemplificativa:

- acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, in attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative ai sensi di legge, partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'Art. 2545 septies Cod. Civ.;
- contrarre mutui ipotecari passivi, prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, concedere avalli cambiari e fidejussioni, dare adesione ad altri enti ed organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla ed anche con scopi consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative mutualistiche, di propaganda cooperativa;
- consorzarsi anche senza creazioni di uffici con attività esterna, ad altre cooperative di consumo per il coordinamento delle attività comuni;
- mettere a disposizione di altre cooperative di consumo e/o dei loro consorzi, anche assumendo incarico o funzione di loro commissionaria, le proprie capacità ed attrezzature di approvvigionamento e acquisto;
- partecipare alla temporanea gestione di attività di altre cooperative;
- affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle proprie attività ad altre cooperative;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà.

Sono in ogni caso escluse le attività che formino oggetto di riserva a norma delle leggi vigenti.

**3.3** La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opera prevalentemente nei confronti dei soci.

Fermo restando quanto sopra, la Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti diversi dai soci.

## Articolo 4 Durata

La Cooperativa ha la durata fino al 31.12.2100.

## TITOLO II SOCI

### Articolo 5 Requisiti dei soci

**5.1** I motivi ideali, sociali, economici e gli obiettivi che guidano la Cooperazione di Consumo nell'assolvimento della sua funzione di interesse pubblico in difesa dei consumatori, impegnano i soci a divenire i protagonisti ed i realizzatori della politica economica e sociale della Cooperativa.

**5.2** Il Titolo VI prevede, a tale scopo, le forme articolate di partecipazione del socio alla vita della Cooperativa.

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello previsto dalla legge.

**5.3** Possono essere soci:

a) tutti i consumatori aventi capacità di agire, senza distinzione di sesso, razza, o di opinioni religiose o politiche, a qualsiasi mestiere, arte o professione appartengano;

b) associazioni, società con o senza personalità giuridica, enti pubblici e privati i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

**5.4** Non possono divenire soci, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, coloro che:

a) svolgono in proprio o hanno interessenze in attività identiche o affini a quelle della Cooperativa e con essa concorrenziali, che siano suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva con la Cooperativa e di conflittualità con gli interessi e le finalità sociali della stessa;

b) siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o abbiano interessi incompatibili con quelli della Cooperativa.

### Articolo 6 Ammissione nuovi soci

**6.1** Per essere ammessi come soci le persone fisiche dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio se diverso dalla residenza, cittadinanza, codice fiscale, estremi di un documento di identità;

b) l'effettiva attività di lavoro esercitata;

c) l'ammontare della quota che intendono sottoscrivere;

d) la dichiarazione di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'Art. 51 del presente Statuto.

**6.2** La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica, di cui alla lettera b) del precedente Art. 5 dovrà:

(i) essere sottoscritta dal legale rappresentante;

(ii) contenere, oltre alle indicazioni e dichiarazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente, anche quelle della rispettiva denominazione, sede ed attività esercitata;

(iii) essere corredata da estratto della deliberazione

dell'organo competente a richiedere l'ammissione, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione unitamente all'accettazione dello Statuto della Cooperativa e all'ammontare della quota che si intende sottoscrivere.

**6.3** Ogni aspirante socio, sia esso persona fisica o non persona fisica, contestualmente alla domanda di ammissione dovrà provvedere al versamento anticipato della quota che intende sottoscrivere.

**6.4** Il Consiglio di Amministrazione, accertata la conformità della domanda con quanto previsto nei commi precedenti, l'esistenza dei requisiti di cui all'Art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda di ammissione. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

**6.5** Contrariamente, la delibera di rigetto, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che potrà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.

Nel caso in cui l'Assemblea esprima voto favorevole all'accoglimento della domanda, il Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione assembleare ed ammette l'aspirante socio.

**6.6** Qualora l'Assemblea si esprima anch'essa per la reiezione della domanda, o qualora sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per chiedere che l'Assemblea si pronunci sulla domanda di ammissione, dovrà essere restituita all'interessato la somma da questi anticipata unitamente alla domanda di ammissione.

Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci, illustrandone le ragioni.

### Articolo 7 Diritti e obblighi dei soci

**7.1** La Cooperativa intende conformare il proprio rapporto con il socio a criteri di trasparenza ed informazione.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche i soci hanno diritto:

1) di partecipare attivamente alla vita della Cooperativa;

2) di ottenere informazioni, mediante accesso ai siti web della Cooperativa, relativamente: a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa, e ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato; b) alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore dei soci e relativi costi; c) alle iniziative assunte dalla Cooperativa in favore delle comunità e relativi costi;

3) di utilizzare l'*house organ* al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della Cooperativa medesima oppure, ove istituiti corner informatici per l'accesso alle informazioni di cui al punto 2) che precede, di ottenere la comunicazione con la Cooperativa in termini propositivi o critici;

4) di sollecitare lo scambio mutualistico;

5) di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, nonché di ottenerne estratti a loro spese.

**7.2** Ogni anno la Cooperativa, in seguito alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente da parte dell'Assemblea generale dei soci, oltre a pubblicare su almeno uno dei propri siti web le informazioni di cui al n. 2 del comma 7.1 contestualmente le rende fruibili sul proprio *house organ* e, laddove istituiti nei principali punti vendita, anche su appositi corner informatici.

**7.3** È rimessa al Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui al n. 2) del comma 7.1 del presente articolo, così come diverse od ulteriori modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa e favorire la loro partecipazione.

**7.4** La Cooperativa promuove, anche mediante pubbliche consultazioni di tutti i soci e mediante la costituzione di un'apposita funzione organizzativa a ciò dedicata, lo scambio di informazioni e il dialogo tra i soci e la Cooperativa volto a favorire proposte dei soci sulle questioni inerenti all'assortimento, qualità e convenienza dei beni e servizi prestati, alla presenza territoriale della Cooperativa e alle caratteristiche dei punti vendita, nonché alle iniziative di promozione o sostegno sociale da effettuarsi nelle aree di insediamento in conformità alla funzione mutualistica e alla responsabilità sociale della Cooperativa.

**7.5** I soci sono obbligati:

1) al versamento immediato sia della quota sottoscritta, essendo la Cooperativa autorizzata a trattenere a tale titolo la somma versata dall'aspirante socio unitamente alla domanda di ammissione, sia delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento;

2) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottati dagli organi sociali;

3) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo;

4) a comunicare tempestivamente la sottoposizione a procedure concorsuali;

5) ad operare e comportarsi nei confronti della Cooperativa secondo i principi di lealtà e di rispetto dell'impegno della Cooperazione;

6) a partecipare all'attività sociale ed allo scambio mutualistico, anche – di norma e compatibilmente con le proprie esigenze – acquistando le merci o usufruendo dei servizi offerti dalla Cooperativa, direttamente o per tramite delle strutture da essa approntate, nei limiti di quanto necessario al consumo

proprio e/o del proprio ambito.

**7.6** Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

## Articolo 8

Perdita della qualità di socio

**8.1** Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per:

a) recesso;

b) esclusione,

c) morte;

d) scioglimento, se il socio è persona giuridica o comunque soggetto diverso da persona fisica;

e) inattività del socio.

## Articolo 9 Recesso

**9.1** Il recesso è ammesso, oltre che nei casi di legge:

- per dissenso del socio alle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale;

- quando il socio trasferisca la sua residenza fuori dal territorio nel quale si esplica l'attività sociale, oppure quando la Cooperativa trasferisca la propria attività fuori dall'ambito nel quale possa correntemente esplicarsi il rapporto sociale;

- per la perdita dei requisiti di ammissione;

- per impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

**9.2** Il socio ha l'onere di comunicare la dichiarazione di recesso al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, o mediante altre eventuali forme di spedizione che certifichino in maniera legalmente equipollente l'invio e/o la ricezione.

**9.3** Entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il Consiglio di Amministrazione la accoglie se verifica la sussistenza dei presupposti per recedere; qualora invece ne riscontri l'insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso, dandone immediata comunicazione all'interessato.

**9.4** La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia il rapporto mutualistico tra socio e Cooperativa, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

## Articolo 10 Esclusione

**10.1** L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge (Art. 2533 cod. civ.), nei confronti dei soci:

a) che non risultino avere od abbiano perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;

b) interdetti, inabilitati, che abbiano subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dal precedente articolo 5.4 a) senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

d) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o dei Regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti previsti dall'Art. 7 dello Statuto o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

f) che commettano fatti lesivi dei diritti della Cooperativa o che arrechino danni gravi, anche morali o reputazionali alla stessa a qualsiasi titolo; in particolare ed a titolo esemplificativo saranno considerati tali i comportamenti di accaparramento delle merci da parte dei soci, in quanto tali condotte rechino pregiudizio al diritto di tutti i consumatori soci e non soci di potere usufruire delle offerte commerciali e le condotte di taccheggio, furto, sottrazione dei beni esposti alla vendita;

g) che, trattandosi dei soci di cui alla lettera b) dell'articolo 5.3, abbiano deliberato il proprio scioglimento o si trovino in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa o soggetti ad altre procedure concorsuali;

h) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili per un periodo superiore a sei mesi; sarà considerato irreperibile il socio qualora sia restituita al mittente, perché il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo indicato, qualunque comunicazione inviata a mezzo posta all'indirizzo risultante dalla domanda di ammissione a socio o a quello da ultimo comunicato dal socio alla Cooperativa;

i) che svolgano o tentino di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, senza la preventiva autorizzazione.

**10.2** L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 11 Esclusione per inattività del socio

**11.1.** Il Consiglio di Amministrazione procede annualmente all'esclusione dei soci **iscritti da almeno un anno** che nel corso dell'esercizio sociale precedente: a) non abbiano partecipato all'Assemblea e agli organismi territoriali; né b) abbiano acquistato beni o servizi; né c) abbiano intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari, quali il prestito sociale in conformità allo Statuto.

**11.2.** In considerazione della particolarità dell'ipotesi di esclusione di cui al presente articolo, le deliberazioni in materia di esclusione dei soci inattivi potranno essere comunicate al socio anche mediante pubblicazione su apposito spazio di uno dei propri siti web, evidenziando esclusivamente i numeri di Carta Socio corrispondenti ai soci esclusi, così che ciascuno di essi abbia la possibilità di verificare la propria eventuale esclusione; di tale pubblicazione deve essere altresì dato avviso mediante ulteriori opportune forme di comunicazione rivolte ai soci.

**11.3.** Fermo il diritto di impugnazione della deliberazione di esclusione, entro l'esercizio sociale in corso alla data della pubblicazione sui siti web della Cooperativa, il socio escluso potrà fornire, con richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, qualsiasi elemento atto a provare i rapporti intrattenuti con la Cooperativa, domandando la revoca del provvedimento di esclusione.

**11.4.** Il Consiglio di Amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla domanda.

**11.5.** In caso di mancata revoca del provvedimento di esclusione entro il predetto termine, l'interessato potrà, entro sessanta giorni, attivare il procedimento arbitrale previsto dal successivo Art. 51 per ottenere la riammissione a socio della Cooperativa.

### Articolo 12 Controversie in materia di recesso ed esclusione

**12.1** Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante altre eventuali forme di spedizione che certifichino in maniera legalmente equipollente l'invio e/o la ricezione.

**12.2** Contro le predette deliberazioni i soci possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione, attivare il procedimento arbitrale previsto dall'Art. 51.

### Articolo 13 Morte del socio

**13.1** In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa avranno facoltà di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e che la Cooperativa acconsenta alla divisione.

**13.2** Gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa o che comunque non abbiano optato per la facoltà di subentro, hanno diritto al rimborso della quota secondo i termini e le modalità di cui al successivo Art. 14.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

### Articolo 14 Rimborso e riammissione

**14.1** I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo articolo 18.

**14.2** La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato e con salvezza, in ogni caso, del diritto di ritenzione della Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo diritto si prescrive decorsi cinque anni dalla medesima data.

Per la frazione di quota e per le azioni assegnate al socio ai



sensi degli articoli 2545 *quinquies* e 2545 *sexies* del Cod. Civ., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, potranno essere corrisposti in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

**14.3** Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel suddetto termine di prescrizione saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla Riserva Legale.

**14.4** I soci receduti o esclusi potranno essere riammessi alla Cooperativa nei limiti di quanto previsto al successivo paragrafo 14.5. Nella domanda di eventuale riammissione dovrà essere espressamente dichiarato il superamento delle cause del precedente recesso o della esclusione.

**14.5** La Cooperativa, previa verifica dell'eventuale superamento delle cause che avevano dato luogo all'esclusione, potrà valutare eventuali domande di riammissione a socio (i) trascorsi cinque anni dalla perdita della qualità di socio per le ipotesi di cui alle lettere f) e g) del precedente Art. 10 e (ii) trascorsi quattro mesi dalla perdita della qualità di socio per tutte le altre ipotesi previste all'Art. 10 e per l'ipotesi prevista all'Art. 11.

### **TITOLO III** **CAPITALE SOCIALE, GESTIONE SOCIALE, BILANCIO**

#### **Articolo 15 Capitale sociale, quota, trasferimento della quota**

**15.1** Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è costituito da un numero di quote individuali, una per ogni socio, corrispondente al numero complessivo dei soci.

Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione da parte di terzi, a pegno o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la Cooperativa durante la vita della medesima.

La quota di ciascun socio, persona fisica, non potrà essere inferiore al limite minimo e superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'Art. 2346, comma 1, Cod. Civ.

**15.2** Le quote possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri soci od anche a persone che, possedendo i requisiti prescritti per l'ammissione, presentino domanda di ammissione a socio.

Il socio che intende procedervi deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione che deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la quota e la Cooperativa deve iscrivere il nuovo socio che abbia i requisiti necessari.

Avverso il provvedimento motivato di diniego comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, il socio potrà attivare entro sessanta giorni il procedimento arbitrale previsto all'Art. 51.

L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che le quote dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto della cessione, l'ammontare massimo stabilito dalla

legge e, per la cessione ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti e della inesistenza delle cause di incompatibilità rispettivamente indicati nell'Art. 5.

#### **Articolo 16 Bilancio**

**16.1** Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

**16.2** Il Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione – e il Collegio Sindacale nella sua relazione ex Art. 2429 Cod. Civ. – indica i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

**16.3** Il Consiglio di Amministrazione nella nota integrativa – e il Collegio Sindacale nella sua relazione ex Art. 2429 cod. civ. – ha l'onere di documentare la condizione di prevalenza, cioè lo svolgimento della attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni e delle prestazioni ai soci sono superiori al 50% (cinquanta per cento) del totale dei ricavi delle vendite ai sensi dell'Art. 2425 cod. civ, primo comma, punto A1.

#### **Articolo 17 Ristorno**

**17.1** L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione a titolo di ristorno di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio cooperatore per gli acquisti di beni e/o servizi effettuati nell'anno; i ristorni potranno essere ripartiti tra i soci, sia in ragione del volume degli acquisti effettuati, sia in ragione della qualità dello scambio mutualistico.

**17.2** L'Assemblea potrà stabilire, anche con un apposito regolamento (Regolamento dello Scambio Mutualistico) adottato ai sensi del successivo Art. 53, quali siano i criteri, non solo quantitativi ma anche qualitativi, dello scambio mutualistico rilevanti ai fini della distribuzione del ristorno, identificandoli, ad esempio, nelle caratteristiche dei beni e/o servizi acquistati o in specifiche merceologie, ovvero considerando altri elementi significativi del rapporto tra il socio e la Cooperativa.

**17.3** Allo stesso modo e con le stesse condizioni e limiti, la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma operato dal Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del progetto di bilancio.

**17.4** La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori.

**17.5** Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione – misurabile dal risultato della gestione ordinaria – che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. L'Assemblea può deliberare che la distribuzione del ristorno sia effettuata, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota fermo il limite massimo di valore previsto dalla legge.

Qualora la quota di ristorno non venga ritirata dal socio entro il termine stabilito dall'Assemblea, sarà destinata ad aumento della quota sociale del medesimo socio, salvo che non venga liquidata mediante emissione di azioni di partecipazione cooperativa ovvero mediante emissione di strumenti finanziari.

**17.6** Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di distribuzione del ristorno previa consultazione con la Consulta della Rappresentanza Sociale.

### **Articolo 18 Destinazione degli utili**

**18.1** L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto annuale destinando:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione costituiti ai sensi dell'Art. 11 Legge 31 gennaio 1992 n. 59 nella misura di legge;

c) la parte restante potrà essere destinata a discrezione dell'Assemblea come segue:

- una quota per dividendo del capitale sociale in misura non eccedente i limiti di legge per il mantenimento delle agevolazioni fiscali;

- una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti fissati dalla legge

- a ristorno destinato ai soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal vigente Statuto.

**18.2** L'Assemblea può deliberare che il dividendo di cui alla precedente lettera c) venga destinato, in tutto o in parte, ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalla legge. L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga a quanto previsto ai precedenti commi e ferma restando comunque la destinazione di cui alle lettere a) e b), la totalità dei residui attivi venga devoluta a riserva straordinaria la cui destinazione sarà, nei limiti e alle condizioni di legge, l'impiego per l'acquisto delle quote proprie, o ad ogni altra riserva prevista per legge.

### **Articolo 19 Acquisto quote proprie**

**19.1** L'Assemblea ordinaria può costituire un fondo di riserva per l'acquisto delle quote proprie, il cui ammontare complessivo non può mai essere superiore alla somma del valore nominale delle quote delle quali è ammesso l'acquisto.

**19.2** Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto gli amministratori possono acquistare quote, e non frazioni di esse, della Cooperativa. L'acquisto può avere luogo solo per un prezzo pari al valore nominale delle quote e

comunque nei limiti dell'ammontare del fondo di riserva di cui al comma precedente. Le quote della Cooperativa, di proprietà della medesima, non attribuiscono il diritto di voto, fino a quando non vengano cedute a terzi.

## **TITOLO IV REQUISITI MUTUALISTICI**

### **Articolo 20 Divieti**

**20.1** Divieto di distribuzione dei dividendi. È vietata la distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato o comunque al diverso limite massimo di legge che dovesse essere stabilito per il mantenimento delle agevolazioni fiscali.

**20.2** Divieto di remunerazione di strumenti finanziari. È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi o comunque al diverso limite massimo di legge che dovesse essere stabilito per il mantenimento delle agevolazioni fiscali.

**20.3** Divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori. È vietata la ripartizione delle riserve fra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904.

### **Articolo 21 Obbligo di devoluzione**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione.

### **Articolo 22 Clausole mutualistiche**

Le clausole mutualistiche corrispondenti a quelle che il Codice Civile richiede per le cooperative a mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate; la loro modifica o soppressione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.

## **TITOLO V ASSEMBLEE**

### **Articolo 23 Competenza**

**23.1** Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ricorrendo i casi previsti dalla legge le Assemblee sono altresì generali e separate.

**23.2** L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne determina il compenso;

3) nomina i componenti della Commissione Elettorale che formerà la lista degli amministratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ne determina il compenso;

4) nomina e revoca i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso ad essi spettante;

5) approva, o riesamina e/o riapprova, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, i Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci, il Regolamento del Prestito Sociale e gli altri Regolamenti previsti nel presente Statuto o dei quali la Cooperativa ritenesse di munirsi;

6) si pronuncia, su istanza dell'interessato, sulle domande di ammissione a socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

7) delibera sull'azione di responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, direttori generali, sindaci, liquidatori e soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

8) delibera sulla distribuzione degli utili e sulla attribuzione del ristorno;

9) conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, provvede alla sua revoca e determina il compenso ad esso spettante;

10) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza, nonché sulle eventuali autorizzazioni assembleari che siano richieste dallo Statuto e si pronuncia sulle questioni che le vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

**23.3** L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:

1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

2) sulla proroga della durata della società, sul suo scioglimento e sulla nomina, la revoca e la indicazione dei poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis Cod. Civ.;
  - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  - la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
  - gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- In tutti gli altri casi l'Assemblea è ordinaria.

## Articolo 24 Convocazione

**24.1** L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

**24.2** La convocazione dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente:

a) l'elenco delle materie da trattare;

b) il luogo nel territorio nazionale in cui si terrà la riunione;

c) la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, la quale ultima dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

**24.3** Verificandosi la condizione prevista dal successivo Art. 29 l'avviso di convocazione deve contenere altresì l'indicazione del luogo in cui si svolgeranno le singole Assemblee separate ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea generale, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, delle une e dell'altra Assemblea.

**24.4** L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul quotidiano di maggiore diffusione del luogo dove la Cooperativa ha la sede legale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. In aggiunta alle modalità di convocazione di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

**24.5** L'Assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o nell'eventuale termine successivo, secondo quanto previsto nel precedente Art. 16;
- quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, oltre che nei casi di legge;
- dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'Art. 2406 cod. civ.;
- dal Consiglio di Amministrazione o, in sua vece dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora ne sia fatta richiesta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare da almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta, ovvero dai Consigli dei Comitati Soci, limitatamente alle materie di loro competenza. La richiesta di convocazione da parte di Consigli dei Comitati Soci deve essere deliberata con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

**24.6** La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

## Articolo 25 Quorum costitutivi e deliberativi

**25.1** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. È fatta salva la deliberazione dell'Assemblea straordinaria sull'anticipato scioglimento e sulla liquidazione della società, per la quale occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci

aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

**25.2** Le deliberazioni dell'Assemblea generale non conformi alla legge o al presente Statuto possono essere impugnate dai soggetti legittimati e nei termini previsti dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impuginate anche dai soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati nelle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione. Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impuginate autonomamente da quelle dell'Assemblea generale a cui sono preordinate.

## Articolo 26 Intervento, voto

**26.1** Per le votazioni si procederà con voto palese mediante il sistema per alzata di mano o per alzata o seduta di persona o per divisione. Potranno essere adottate e regolamentate, nel rispetto delle disposizioni di legge, ulteriori modalità di espressione di voto, anche con mezzi elettronici, a condizione che garantiscano i necessari requisiti di sicurezza nella identificazione e nel conteggio.

Al fine di ampliare gli strumenti a loro disposizione e di consentire loro una più agevole partecipazione i Soci, se previsto nell'avviso di convocazione, potranno esercitare il loro diritto di intervento e di voto all'Assemblea anche facendo uso di mezzi di telecomunicazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, e a condizione che vengano garantite l'identificazione dei partecipanti, l'esercizio del diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni. Per mezzi di telecomunicazione si intende qualsiasi mezzo tecnologico idoneo a realizzare la partecipazione a distanza.

L'Assemblea - che in tale ipotesi verrà considerata ibrida in quanto i soci potranno scegliere se partecipare fisicamente o utilizzando il mezzo di telecomunicazione - si considererà comunque tenuta presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione in cui si terrà la riunione fisica dei soci.

Nell'avviso di convocazione verranno rese note - anche con riferimento al sito Internet - le modalità con le quali il socio potrà intervenire e votare all'Assemblea ed il mezzo di comunicazione all'uopo individuato. La materia potrà essere disciplinata da apposito regolamento approvato dai soci con le modalità previste dall'articolo 53 co. 2 del presente statuto

Alla categoria di Soci che siano contemporaneamente lavoratori dipendenti della cooperativa, in considerazione dell'interesse al loro coinvolgimento nelle decisioni della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà consentire di esprimere il loro voto per corrispondenza (salvo che per l'elezione delle cariche sociali), utilizzando uno specifico modulo predisposto dalla Cooperativa, da consegnare esclusivamente a mani nel luogo ove svolgono il loro servizio, previa identificazione.

Le modalità più specifiche di esercizio del voto per corrispondenza saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione e dovranno essere indicate nell'avviso

di convocazione, anche con riferimento al sito Internet. La materia potrà essere disciplinata da apposito regolamento approvato dai soci con le modalità previste dall'articolo 53 co.2 del presente statuto."

**26.2** Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni.

**26.3** Ogni socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

**26.4** Ad ogni socio diverso da persona fisica è attribuito un solo voto se la quota versata non supera il massimo stabilito dalla legge per i soci persone fisiche, e n. 5 (cinque) voti se la quota versata, qualunque sia il suo ammontare, superi questo limite.

## Articolo 27 Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

**27.1** Ferme rimanendo le prerogative loro attribuite dal diritto di intervento in Assemblea, i soci hanno anche diritto a far pervenire alla Cooperativa, anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea generale, domande sui temi indicati all'ordine del giorno.

**27.2** Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rispondere a tali domande di norma durante lo svolgimento dell'Assemblea generale.

**27.3** L'avviso di convocazione dell'Assemblea indicherà in ogni caso le modalità ed il termine entro il quale le domande potranno pervenire alla Cooperativa, che non potrà essere anteriore a otto giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea generale.

## Articolo 28 Rappresentanza

**28.1** Il socio persona fisica può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio non amministratore, avente diritto di voto mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le deleghe non devono essere lette in Assemblea, neppure se vi sia una espressa richiesta.

La delega non può essere rilasciata in bianco, ma deve contenere il nome del rappresentante e di un sostituto, che può sostituire il primo solo quando sia impossibilitato a presenziare all'Assemblea; non possono essere delegati gli amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo della Cooperativa o di società da essa controllate, né gli altri soggetti indicati all'Art. 2372 Cod. Civ.

La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

**28.2** I soci non persone fisiche partecipano alle Assemblee a mezzo dei loro legali rappresentanti i quali, previa deliberazione consiliare (in caso di Organo amministrativo collegiale), possono a loro volta conferire apposita delega sia al legale rappresentante o al delegato di altro socio non

persona fisica, sia ad un altro socio persona fisica. La delega, con unito un estratto della deliberazione consiliare (se necessaria ai sensi di quanto precede) del socio non persona fisica di provenienza, dovrà essere consegnata al Presidente dell'Assemblea e dovrà essere conservata agli atti della società.

**28.3** Gli organi di tutela e rappresentanza della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e i componenti dei loro organismi provinciali e regionali possono assistere, con propri rappresentanti, ai lavori delle Assemblee, senza diritto di voto.

## Articolo 29 Assemblee separate

**29.1** Verificandosi le condizioni previste dall'Art. 2540 del Cod. Civ., l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee separate che verranno tenute nelle circoscrizioni territoriali dei Comitati Soci.

Qualora lo si ritenga opportuno in relazione al numero dei soci appartenenti ad uno o più Comitati Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea separata accorpendo più Comitati Soci.

**29.2** Per la convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a) le Assemblee separate devono essere convocate con le modalità previste dall'Art. 24;

b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse e, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;

c) nell'avviso dovrà essere esplicitamente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per eleggere i delegati che parteciperanno a quell'Assemblea.

Le formalità di convocazione, di costituzione e di deliberazione delle Assemblee separate sono quelle previste negli articoli precedenti del presente Statuto, in quanto compatibili.

**29.3** Ogni socio ha diritto di intervenire solo ad una delle Assemblee separate, può farsi rappresentare solo da un altro socio che abbia diritto di partecipare in quell'Assemblea, ogni socio non può rappresentarne più di cinque. Inoltre, nelle ipotesi di elezioni degli organi sociali e/o degli organismi sociali, ogni socio ha il diritto di intervenire esclusivamente all'Assemblea separata convocata in relazione al Comitato Soci di cui fa parte o al Distretto a cui appartiene il proprio Comitato Soci.

**29.4** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, altro componente del Consiglio di Amministrazione appositamente designato dal Presidente potranno assistere a ciascuna Assemblea separata, senza diritto di voto in tale veste.

**29.5** Ogni Assemblea separata è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal membro del Consiglio di Amministrazione da questi designato o, in difetto, da altro soggetto, socio ed eletto dalla stessa Assemblea con il voto

della maggioranza dei presenti.

**29.6** Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno i delegati per l'Assemblea generale, secondo modalità che garantiscano alle posizioni di minoranza in essa espressa una proporzionale rappresentanza nell'Assemblea Generale; i delegati devono essere soci. Il numero dei delegati sarà stabilito secondo un criterio proporzionale rispetto ai soci presenti o rappresentati, da fissare di norma in proporzione di uno ogni 20 (venti) o frazione di 20 (venti) soci presenti o rappresentati. Il Consiglio di Amministrazione, insieme con la convocazione dell'Assemblea, in relazione al numero dei soci della Cooperativa e tenendo conto dell'esigenza di consentire un'adeguata rappresentanza della base sociale, potrà fissare in un numero inferiore del suddetto rapporto proporzionale.

**29.7** I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

## Articolo 30 Assemblea generale

**30.1** L'Assemblea generale è costituita dai delegati delle Assemblee separate, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati. I delegati all'Assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere per ogni deliberazione da adottare il loro voto secondo il mandato ricevuto rispettivamente ed in misura proporzionale dalla maggioranza e dalla minoranza dell'Assemblea separata che li ha eletti. Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione o in seconda convocazione.

**30.2** Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione dell'Assemblea separata risultanti dai verbali, sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Solo nel caso in cui all'Assemblea generale il conteggio dei voti validamente espressi nelle Assemblee separate portasse alla parità di pronunciamenti favorevoli o contrari, al fine di determinare una maggioranza sulle deliberazioni in oggetto, i delegati potranno considerarsi sciolti dal vincolo del mandato avuto.

**30.3** I delegati all'Assemblea generale sono muniti di delega sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella quale dovrà essere indicato il numero dei soci rappresentati ed i voti espressi dall'Assemblea separata su ciascuna deliberazione.

## Articolo 31 Presidenza dell'Assemblea

**31.1** L'Assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria è presieduta dal Presidente eletto dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario, e due o più scrutatori fra i soci intervenuti; le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e verifica i risultati delle votazioni.

**31.2** Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio che funge da segretario delle medesime.

## Articolo 32 Le Assemblee speciali

**32.1** Nel caso di emissione di strumenti finanziari, l'Assemblea speciale delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Cod. Civ.;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

**32.2** L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

**32.3** Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.

**32.4** Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) Cod. Civ. e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'Assemblea della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

## Articolo 33 Commissione Elettorale

**33.1** La Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea ordinaria, è composta da soci della Cooperativa e da rappresentanti della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e delle loro strutture periferiche in un numero di componenti, da determinarsi dall'Assemblea e comunque non inferiore a cinque e non superiore a nove e resta in carica per un triennio.

**33.2** La Commissione Elettorale ha tra i suoi compiti quello di emettere il bando per le auto candidature delle varie elezioni previste dallo Statuto, dal Regolamento dell'Organizzazione Sociale e dal Regolamento Elettorale, fissando in esso modalità di presentazione, criteri di ammissibilità e di selezione.

**33.3** Nello specifico, la Commissione Elettorale:

- a) forma e presenta la lista per la elezione dei componenti

del Consiglio di Amministrazione, inserendo al suo interno i Presidenti di Distretto come previsto dal successivo Art. 37.4, nonché candidati tecnici ed indipendenti; ammette ulteriori altre liste, verificandone la rispondenza alle norme di Statuto e di Regolamento Elettorale;

- b) forma e presenta la lista per la elezione dei componenti del Consiglio del Comitato Soci da sottoporre alla votazione nelle apposite Assemblee dei Comitati Soci, indicando anche il componente che assumerà la funzione di Presidente selezionando tale nominativo tra le auto candidature;

- c) sulla base delle auto candidature, ammette i candidati a Presidente di Distretto a presentarsi alle elezioni nelle apposite Assemblee dei Comitati Soci.

**33.2** Le modalità di funzionamento, le prerogative ed i criteri ai quali dovrà attenersi nella scelta verranno stabiliti dall'Assemblea nel Regolamento Elettorale, salve le limitazioni poste nel successivo Art. 39.2 del presente Statuto, che definisce i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

**33.3** La Commissione Elettorale vigila sullo svolgimento delle elezioni a tutte le cariche sociali.

## TITOLO VI ORGANIZZAZIONE SOCIALE TERRITORIALE

### Articolo 34 Organismi Territoriali

**34.1** La Cooperativa predispone un'organizzazione sociale che ha come fine quello di consentire e sollecitare la massima partecipazione dei soci alla vita sociale e all'attività della Cooperativa.

**34.2** Per il raggiungimento del fine di cui sopra la Cooperativa istituisce gli Organismi Territoriali, cioè istanze organizzative intese a raccogliere e organizzare la partecipazione dei soci nella dimensione territoriale in cui si articola l'attività della Cooperativa e in cui di norma avviene lo scambio mutualistico.

**34.3** Gli Organismi Territoriali sono: i Comitati Soci, i Distretti e la Consulta della Rappresentanza Sociale.

**34.4** I Comitati Soci sono l'ambito di base dell'organizzazione territoriale.

**34.5** I Distretti sono organismi che raggruppano più Comitati Soci.

**34.6** La Consulta della Rappresentanza Sociale è l'organismo di sintesi della rappresentanza sociale.

**34.7** Gli Organismi Territoriali hanno un particolare rapporto con gli altri organi istituzionali della Cooperativa, ed in particolare con il Consiglio di Amministrazione, sia in relazione alla necessità di consultazione su specifiche materie, sia in relazione alla stessa composizione del Consiglio di cui, in base al successivo Art. 37.4, devono fare parte i Presidenti dei Distretti.

## Articolo 35 Finalità degli Organismi Territoriali

**35.1** Attraverso la partecipazione agli Organismi Territoriali, i soci perseguono la missione, gli obiettivi e tendono a realizzare i principi propri della Cooperazione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

**35.2** La organizzazione in Organismi Territoriali ha inoltre lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione cooperativa;
- b) di instaurare e consolidare rapporti organici tra la collettività dei soci e gli organi della Cooperativa, avendo particolare riferimento al Consiglio di Amministrazione;
- c) di sollecitare un attivo interessamento ed una partecipazione consapevole dei soci ai problemi e alla vita dell'impresa cooperativa, al fine di favorire l'indirizzo della sua attività e di instaurare un controllo responsabile sulla sua gestione;
- d) di contribuire alla divulgazione dell'idea della mutualità cooperativa;
- e) di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate ed accrescere la partecipazione informata alle stesse.

## Articolo 36 Comitati Soci

**36.1** I soci della Cooperativa sono raggruppati in Comitati Soci, che costituiscono un'articolazione organica del corpo sociale, la cui disciplina è prevista nel Regolamento dell'Organizzazione Sociale. Il Comitato Soci organizza le realtà territoriali comprese nel suo ambito, di regola istituite attorno ai punti di vendita, per sollecitare la partecipazione in maniera capillare.

**36.2** Il Comitato Soci articola ed organizza le proprie attività attraverso l'Assemblea, il Consiglio del Comitato Soci ed il Presidente del Comitato Soci; esso assolve alle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento dell'Organizzazione Sociale.

**36.3** Il Consiglio di Amministrazione delimita un territorio in modo che a ciascun punto vendita della Cooperativa corrisponda possibilmente un Comitato Soci al quale i soci iscritti fanno riferimento secondo quanto meglio specificato dal Regolamento dell'Organizzazione Sociale.

**36.4** Per ogni Comitato Soci deve essere tenuto un libro delle adunanze delle Assemblee sul quale dovranno essere trascritti anche i verbali delle stesse.

**36.5** L'Assemblea dei Comitati Soci è convocata almeno una volta all'anno per la trattazione delle materie di interesse sociale e per esprimere pareri o per sottoporre proposte o istanze al Consiglio di Amministrazione, in relazione alla attività d'impresa e allo scambio mutualistico con riferimento ai bisogni del territorio di competenza del Comitato Soci stesso. Qualora il Comitato Soci sia composto da un numero elevato di soci o sia articolato su un territorio vasto, il Consiglio del Comitato Soci può convocare più Assemblee

nell'ambito del Comitato Soci medesimo, nelle località sedi di servizi o di attività della Cooperativa.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Presidente del Comitato Soci coordinandosi con il Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea del Comitato Soci per l'elezione del Consiglio del Comitato Soci, del Presidente del Comitato Soci e del Presidente del Distretto è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora la richiesta provenga dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia richiesto in ragione dell'importanza e dell'urgenza degli argomenti da discutere, il Presidente del Comitato Soci deve comunque convocare l'Assemblea, entro otto giorni dalla richiesta. In caso di mancata convocazione dell'Assemblea del Comitato Soci da parte del Presidente dello stesso, vi provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione viene fatta con avviso affisso almeno otto giorni prima della data di prima convocazione nei punti vendita presenti nel territorio del Comitato Soci.

Hanno diritto di assistere all'Assemblea e di partecipare alla sua discussione anche i membri o i delegati del Consiglio di Amministrazione, ancorché non appartenenti al Comitato Soci e gli organi di rappresentanza e tutela della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e delle loro strutture periferiche.

**36.6** Ogni Comitato Soci è diretto da un Consiglio del Comitato Soci.

I compiti del Consiglio, l'ordinamento e il funzionamento, il metodo di elezione da parte dell'Assemblea del Comitato Soci ed il numero dei suoi componenti sono disciplinati da apposito Regolamento dell'Organizzazione Sociale e Regolamento Elettorale, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

**36.7** L'Assemblea del Comitato Soci elegge anche un Presidente del Comitato Soci e un Vice Presidente, i cui compiti sono più specificamente descritti nel Regolamento dell'Organizzazione Sociale.

Ove ragioni di specifico interesse lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può convocare Assemblee di un numero circoscritto di Comitati Soci, in relazione alle materie trattate ed al loro eventuale interesse territorialmente limitato ad alcuni solo dei Comitati Soci.

## Articolo 37 I Distretti

**37.1** Distretti sono istanze dell'organizzazione sociale territoriale.

**37.2** Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito territoriale dei Distretti nei quali sono raggruppati più Comitati Soci, secondo criteri di omogeneità sociale e territoriale.

**37.3** I Distretti sono presieduti da un Presidente nominato attraverso auto candidature di soci iscritti ai Comitati Soci che fanno riferimento al distretto. Le auto candidature saranno vagliate dalla Commissione Elettorale e le modalità elettive saranno dettagliate nell'apposito Regolamento Elettorale. Il Regolamento dell'Organizzazione Sociale stabilisce più

precisamente prerogative e funzioni dei Distretti.

**37.4** Per garantire lo stretto legame tra la organizzazione sociale territoriale e la vita istituzionale della Cooperativa, i Presidenti dei Distretti devono di diritto essere inseriti come candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 38 Consulta della Rappresentanza Sociale

**38.1** La Consulta della Rappresentanza Sociale è un organismo di sintesi dell'organizzazione sociale territoriale: di essa fanno parte tutti i Presidenti dei Comitati Soci e i Presidenti dei Distretti.

**38.2** Alla Consulta della Rappresentanza Sociale vengono attribuiti poteri consultivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione, al fine di meglio raccordare l'organizzazione sociale e la gestione della Cooperativa e garantire una sua impronta mutualistica.

**38.3** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riunirà la Consulta della Rappresentanza Sociale ogni volta che lo ritenga necessario ed almeno due volte l'anno. La Consulta della Rappresentanza Sociale dovrà comunque essere riunita ogni qual volta ne pervenga richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte di almeno un terzo dei suoi componenti, con l'indicazione delle materie da trattare.

**38.4** Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque acquisire il parere della Consulta della Rappresentanza Sociale prima dell'adozione delle delibere di approvazione del bilancio preventivo della Cooperativa, o di significative variazioni dello stesso, limitatamente alle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi, ovvero le linee guida delle politiche sociali.

Oltre che per quelli obbligatori, la Consulta della Rappresentanza Sociale è convocata per la richiesta di pareri facoltativi da parte del Consiglio di Amministrazione di delibere che attengono specificamente allo scambio mutualistico o all'organizzazione sociale; in particolare, la Consulta della Rappresentanza Sociale potrà essere convocata in relazione alla proposta di distribuzione del ristorno.

**38.5** I pareri della Consulta della Rappresentanza Sociale non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma questo, in caso di mancato accoglimento dei pareri, è tenuto a motivare alla stessa il provvedimento di mancato accoglimento.

**38.6** La Consulta della Rappresentanza Sociale può, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, provocare la convocazione del Consiglio di Amministrazione, su specifici temi da essa indicati, in base al successivo Art. 44.

## TITOLO VII ORGANO AMMINISTRATIVO

### Articolo 39 Composizione del Consiglio di Amministrazione e requisiti degli amministratori

**39.1** Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri, da determinarsi dall'Assemblea e comunque non inferiore a quindici e non superiore a venticinque.

Gli amministratori sono eletti tra i soci cooperatori, se persone fisiche, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche nel rispetto degli equilibri di genere, generazione ed esperienze e comunque assicurando: (i) che i consiglieri con età uguale o superiore a 65 (sessantacinque) anni non superino un terzo dell'intero Consiglio; (ii) che almeno un terzo dell'intero Consiglio appartenga al genere meno rappresentato; (iii) la presenza di un numero di consiglieri indipendenti come previsto al successivo articolo 39.3.

**39.2** I consiglieri vengono eletti tra coloro che:

- a) abbiano requisiti di onorabilità e professionalità;
  - b) siano soci da almeno 3 (tre) anni;
  - c) abbiano intrattenuto nell'anno precedente alla presentazione dell'autocandidatura disciplinata dal Regolamento Elettorale un effettivo scambio mutualistico con la Cooperativa per l'acquisto di beni o servizi (anche per tramite di familiari conviventi, conviventi, coniuge) o attraverso il rapporto di prestito sociale, con un limite di significatività per importo della spesa e/o frequenza minima di spese e importo del prestito sociale, secondo criteri meglio determinati dal Regolamento Elettorale;
  - d) non abbiano avuto o non abbiano rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, pregresse esclusioni nel quinquennio).
- Il Regolamento Elettorale adottato ai sensi dell'Art. 53 può altresì stabilire titoli preferenziali al fine di garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione ispirata ai principi cooperativi, che tenga conto della realtà territoriale e sociale della Cooperativa, delle professionalità ed esperienze maturate.

**39.3** Almeno tre degli amministratori della Cooperativa devono essere "indipendenti", intendendosi tali coloro che – dotati di alto profilo professionale, manageriale e reputazionale e non intrattenendo, neppure indirettamente, con la Cooperativa o con soggetti legati alla Cooperativa stessa quali le organizzazioni di rappresentanza, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio – possano portare esperienza gestionale ed offrire una garanzia di imparzialità anche a tutela del patrimonio intergenerazionale.

**39.4** Per i consiglieri indipendenti non sono necessari i requisiti di cui al punto 39.2 Lett. b) e c).



## Articolo 40 Formazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

**40.1** I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti mediante il criterio di lista.

**40.2** La Commissione Elettorale di cui all'Art. 33 forma la lista sulla base di auto candidature, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 39 e secondo criteri che favoriscano la rotazione negli incarichi.

**40.3** Sono, in ogni caso, componenti di diritto della lista i Presidenti dei Distretti.

**40.4** Fermo quanto previsto dall'Art. 40.3, le modalità di formazione della lista, la composizione della stessa – così come di eventuali ulteriori liste – sono più dettagliatamente disciplinate dal Regolamento Elettorale adottato ai sensi dell'Art. 53.

## Articolo 41 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

**41.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo interno, tra i consiglieri con età non superiore a 65 (sessantacinque) anni, il Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario.

**41.2.** Il Consiglio di Amministrazione può nominare specifici Comitati determinandone la composizione e le funzioni; è obbligatoria la costituzione di un Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti correlate, un Comitato Raccolta ed Investimenti Finanziari e di un Comitato Nomine e Remunerazione, relativamente ai quali il Consiglio di Amministrazione determina la composizione e le specifiche funzioni, fermo restando che il Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti correlate sarà composto in maggioranza da consiglieri indipendenti, mentre per gli altri comitati almeno il Presidente dovrà essere individuato tra i consiglieri indipendenti.

**41.3** Il mandato degli amministratori ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'Art. 2390 comma 1 Cod. Civ., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

**41.4.** Le competenze e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito Regolamento di Governance.

## Articolo 42 Poteri del Presidente

**42.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua vece il Vice Presidente con funzioni di Vicario, hanno la rappresentanza e la firma sociale. Egli, inoltre, ha compiti di organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione, intrattiene i rapporti con l'organizzazione territoriale e coordina la gestione della partecipazione sociale anche

mediante l'attribuzione di incarichi specifici finalizzati al presidio della salvaguardia dei principi mutualistici e del patrimonio intergenerazionale.

**42.2** Il Presidente è investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione della Cooperativa e può fra l'altro, a mero titolo esemplificativo, riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati con firma libera, i pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza.

**42.3** Il Presidente esercita altresì tutti i poteri a lui attribuiti dal presente Statuto.

## Articolo 43 Competenze del Consiglio di Amministrazione

**43.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione della Cooperativa; gli spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci e indicare specificamente nella relazione sulla gestione sociale i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con i caratteri cooperativi della società, ai sensi dell'Art. 2 comma 1°, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio;
- d) illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;
- e) compilare i Regolamenti previsti dal presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare su tutti gli atti ed i contratti nei quali la Cooperativa assume obbligazioni nei confronti dei terzi per la gestione sociale;
- g) delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di amministratori fissato dal Consiglio di Amministrazione, dettando nel contempo contenuti, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega. Gli atti di conferimento della delega conterranno anche indicazioni sulle modalità con le quali il delegato dovrà riferire al Consiglio sull'esercizio dei poteri delegati. Non possono essere delegati dal Consiglio, oltre le materie previste dall'Art. 2381 Cod. Civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- h) autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Art. 42.2 del presente statuto Statuto;
- i) nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni;
- l) conferire deleghe al personale definendo l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

m) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;

n) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;

o) determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione, i compensi e il rimborso spese degli amministratori investiti di particolari cariche o di incarichi sociali continuativi;

p) provvedere, ai sensi dell'Art. 2386 Cod. Civ., alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio, sulla base delle candidature presentate dalla Commissione Elettorale.

**43.2** Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di deliberare sulle materie di cui agli Artt. 152, 161, 187, e 214 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

**43.3** Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre, per espressa previsione del presente Statuto, sulla fusione nei casi previsti dagli Artt. 2505 e 2505bis Cod. Civ., sull'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, sulla indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, sugli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti alle disposizioni normative.

**43.4** I Comitati Soci hanno diritto di sottoporre domande e argomenti al Consiglio di Amministrazione che lo stesso deve obbligatoriamente trattare.

**43.5** Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad acquisire i pareri della Consulta della Rappresentanza Sociale, come previsto al precedente Art. 38.4, con l'efficacia di cui al precedente Art. 38.5.

#### **Articolo 44 Modalità di svolgimento delle riunioni**

**44.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, almeno una volta ogni bimestre ed è convocato dal Presidente, il quale coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno. Si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto degli amministratori o dalla Consulta della Rappresentanza Sociale con decisione di due terzi dei suoi componenti, i quali dovranno indicare nella richiesta le materie da trattare.

**44.2** L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno va spedito anche ai sindaci effettivi non meno di due giorni prima dell'adunanza. È comunicato per lettera e, nei casi urgenti, può essere trasmesso a mezzo di messo, di telegramma o in via telematica, in modo che amministratori e sindaci effettivi siano informati della riunione almeno un giorno prima.

**44.3** Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese, per voto palese, a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**44.4** Nelle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi soci, il recesso, l'esclusione e il trasferimento della quota la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il Consiglio, con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.

**44.5** Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio-video conferenza o in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante ed a tutti gli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di riconoscere ed identificare tutti gli altri, ascoltare gli interventi, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E CONTROLLI**

#### **Articolo 45 Composizione del collegio sindacale**

**45.1** Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'Assemblea.

**45.2** Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

**45.3** Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

**45.4** I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito.

**45.5** I sindaci sono rieleggibili.

**45.6** Il loro emolumento per il triennio è determinato dalla Assemblea all'atto della nomina.

**45.7** Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza di legge, i sindaci non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace

l'espletamento delle loro funzioni.

## Articolo 46 Competenze del Collegio Sindacale

**46.1** Il Collegio Sindacale, che ha le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge, deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono, inoltre, assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato.

**46.2** Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento. Il Collegio Sindacale in particolare vigila sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, relazionando in proposito all'Assemblea, a mente dell'Art. 2545 Cod. Civ.

**46.3** I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezioni e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge.

**46.4** Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserirsi nell'apposito libro.

**46.5** Il Collegio Sindacale avrà, inoltre, ogni facoltà e prerogativa ad esso attribuita dal Regolamento del Prestito Sociale e dai provvedimenti di cui all'Art. 3.1 n. 8 e comunque relativi al prestito sociale, ivi inclusa quella di eseguire eventuali comunicazioni a soggetti terzi.

## Articolo 47 Revisione legale dei conti

**47.1** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**47.2.** L'Assemblea della Cooperativa, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico che ha la durata prevista dalla legge e determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero periodo.

**47.3** La revoca può essere disposta per giusta causa da parte dell'Assemblea che provvede contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al precedente comma. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

## Articolo 48 Commissione Etica

**48.1** L'Assemblea nomina una Commissione Etica che è composta da tre membri soci.

**48.2** La carica di componente della Commissione Etica è incompatibile con tutte le altre cariche sociali della Cooperativa e con un qualsiasi incarico elettivo in Enti Pubblici ed in Società da questi controllate.

**48.3** La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri

sono rieleggibili entro il limite dei tre mandati consecutivi.

**48.4** Nella sua prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente.

**48.5** La Commissione Etica ha il compito di diffondere e far valere i principi e i doveri contenuti nel Codice Etico della Cooperativa che riceverà, tra l'altro, i principi della "Carta dei Valori" approvata dal X Congresso delle Cooperative di Consumatori ed altri analoghi documenti cui la Cooperativa aderirà, nonché di favorire e verificare la rispondenza dell'attività della Cooperativa, dei comportamenti dei soci, dei componenti degli organismi della partecipazione sociale e degli amministratori con quanto previsto dal Codice Etico medesimo.

**48.6** I compiti e le prerogative della Commissione Etica sono più dettagliatamente disciplinati dal Codice Etico.

**48.7** La Commissione Etica partecipa, in qualità di invitata, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**48.8** La Commissione Etica è anche preposta al controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Elettorale e nello Statuto nello svolgimento delle elezioni degli organi istituzionali.

## Articolo 49 Sistema dei controlli

**49.1** I soggetti di cui agli Artt. 45 e 47 esercitano attività di controllo sull'operato della Cooperativa al fine di garantirne la legalità e la correttezza, anche nell'interesse del miglior perseguimento dello scopo mutualistico.

**49.2** In particolare, i sindaci devono:

a) redigere apposita relazione scritta ai soci in merito all'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico;

b) garantire l'effettivo funzionamento dei meccanismi di trasparenza e informazione dei soci;

c) vigilare sulla predisposizione ed adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi D.lgs. 231/2001.

**49.3** I soggetti tenuti all'attività di controllo devono altresì vigilare sul rispetto delle modalità e condizioni del prestito sociale ai sensi del presente Statuto, del Regolamento del Prestito Sociale, delle deliberazioni del CICR, delle istruzioni vincolanti della Banca di Italia e, in generale, delle leggi vigenti in materia.

**49.4** L'attività di controllo svolta nell'ambito dell'Art. 49.3 avrà inoltre ad oggetto il monitoraggio dell'andamento del prestito sociale, il controllo sul suo impiego nonché sullo stato economico, finanziario e patrimoniale della Cooperativa, rilevando eventuali situazioni di anomalia per le quali sia necessario adottare correttivi.

**49.5** Tutti i soggetti preposti all'attività di controllo sono sottoposti, nell'esercizio di tale attività, alle disposizioni contenute in un'apposita sezione del Regolamento Governance.

## TITOLO IX SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

### Articolo 50 Soci finanziatori e strumenti finanziari

**50.1** Ferme restando le disposizioni dei precedenti titoli II e IV, la Cooperativa può:

a) ai sensi dell'Art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ammettere soci sovventori, ai quali può essere attribuito sino ad un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nelle Assemblee; ciascun socio sovventore può esprimere non più di cinque voti. Ai soci sovventori è riservata la nomina di amministratori e sindaci, anche supplenti, in misura non eccedente un quinto;

b) emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, ai sensi degli Artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, in base alla norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato. Il valore di ciascuna azione è non inferiore ad almeno Euro 500,00 (cinquecento); le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori; all'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote; la regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale;

c) ai sensi dell'Art. 2410 e seguenti Cod. Civ., emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni nei limiti del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; la delibera dispone altresì l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, rendimento, corresponsione degli interessi e di rimborso al termine stabilito per la scadenza;

d) emettere, con delibera dell'Assemblea straordinaria, gli strumenti finanziari di cui all'Art. 2526 cod. civ., determinandone contenuto e modalità di emissione e sottoscrizione; ai soci finanziatori che li sottoscriveranno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai soci cooperatori, escluse quelle sui requisiti di ammissione, sulle cause di incompatibilità e sulle condizioni di trasferimento.

**50.2** La delibera assembleare stabilisce l'importo dell'emissione delle quote o degli strumenti finanziari destinati ai soci finanziatori e le modalità di esercizio del

diritto di opzione dei soci sulle quote o sugli strumenti finanziari emessi, anche autorizzando l'Organo amministrativo ad escluderlo o limitarlo, in conformità a quanto previsto dagli Artt. 2441 e 2524 Cod. Civ.

**50.3** I conferimenti dei soci finanziatori, imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, sono rappresentati da azioni nominative o da strumenti finanziari, di valore non inferiore a 25,00 (venticinque/00) euro né superiore a 500,00 (cinquecento/00) euro, trasferibili soltanto con il consenso del Consiglio di Amministrazione che può indicare un acquirente diverso da quello proposto e non gradito: esso si pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione di trasferimento, decorsi i quali senza che riceva alcuna comunicazione, l'interessato può comunque trasferire il titolo.

**50.4** Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili entro il limite massimo di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori deliberata dall'Assemblea ordinaria; gli utili sono corrisposti anche se l'Assemblea non remunera il capitale sociale dei cooperatori; a ciascun socio finanziatore può essere attribuito un massimo di cinque voti, indipendentemente dal numero delle azioni sottoscritte; all'insieme dei soci finanziatori può attribuirsi un numero di voti comunque non superiore al massimo previsto per legge.

## TITOLO X CLAUSOLA COMPROMISSORIA

### Articolo 51 Clausola compromissoria

**51.1** Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli Artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da tre arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

## TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 52 Scioglimento

**52.1** Nel caso si verifichi una causa di scioglimento gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della

Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Cooperativa.

**52.2** La Cooperativa potrà in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

## Articolo 53 Regolamenti

**53.1** L'Assemblea ordinaria deve approvare i Regolamenti di cui al precedente Art. 23.2 n. 5 aventi ad oggetto le seguenti materie:

- a) il prestito sociale (Regolamento del Prestito Sociale);
- b) la materia elettorale (Regolamento Elettorale);
- c) i diritti e doveri dei soci nello scambio mutualistico (Regolamento dello Scambio mutualistico);
- d) la regolamentazione dell'organizzazione sociale (Regolamento dell'Organizzazione Sociale);
- e) ogni altra materia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

**53.1** I Regolamenti di cui all'Art. 53.1, Lett. a), b), c) e d) sopra citati hanno efficacia integrativa rispetto alla disciplina della Cooperativa prevista dal presente Statuto e pertanto devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze prescritte per l'Assemblea straordinaria, senza necessità di verbalizzazione notarile e agli stessi deve essere data adeguata pubblicità con mezzi idonei – ad es., sito internet – al fine di renderli accessibili a ciascun socio.

## Articolo 54 Legge applicabile

**54.1** Alla Cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

## Articolo 55 Norme transitorie

**55.1** Per la formazione della prima lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea in occasione della nomina del primo Consiglio di Amministrazione successivo all'approvazione delle modifiche statutarie

del 4 febbraio 2017 non si applicherà quanto previsto dai precedenti articoli 39.2 Lett. b) e c) e 40.3. Ne consegue che la Commissione Elettorale nella scelta delle candidature non dovrà tener conto dei requisiti previsti dal citato Art. 39.2 Lett. b) e c), né dovrà inserire nella lista i Presidenti dei Distretti, ma dovrà scegliere almeno 6 (sei) candidati tra i rappresentanti dell'organizzazione sociale.

**55.2** La Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea del 18 giugno 2016 scadrà con l'approvazione del bilancio del 31 dicembre 2018.

**55.3** L'Art. 11 dello Statuto – Esclusione per inattività – si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, pertanto, l'esercizio sociale precedente al quale far riferimento per la verifica delle ipotesi di esclusione previste dal citato articolo sarà l'esercizio sociale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

# **Regolamento dell'organizzazione sociale**

## **Articolo 1 Gli strumenti della partecipazione sociale**

La Cooperativa, per favorire e promuovere la partecipazione dei soci alla vita sociale, istituisce apposite istanze organizzative che, mettendosi in rapporto con gli organi istituzionali della Cooperativa medesima, possano contribuire all'indirizzo della sua attività mutualistica in sintonia con le esigenze e la volontà del corpo sociale, nonché del territorio in cui la Cooperativa sviluppa la sua presenza.

Tali strumenti hanno anche la funzione essenziale di formare nuovi quadri sociali della Cooperativa, attraverso l'esercizio concreto della partecipazione e la valorizzazione delle competenze, agevolando i percorsi di inserimento di nuovi amministratori e il ricambio generazionale nella sua direzione. Gli strumenti della partecipazione sociale istituiti dalla Cooperativa sono: i Comitati Soci, i Distretti e la Consulta della Rappresentanza Sociale (gli "Organismi Territoriali"). La Cooperativa disciplina con il presente Regolamento dell'Organizzazione Sociale le modalità di svolgimento delle attività degli Organismi Territoriali, nonché le loro interrelazioni con gli organi istituzionali della Cooperativa, per favorire la migliore efficacia della partecipazione dei soci.

## **Articolo 2 I Comitati Soci**

I Comitati Soci costituiscono un'articolazione sociale della Cooperativa in cui si raggruppano i soci; vengono costituiti e delimitati con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delimita un territorio in modo che a ciascun punto vendita della Cooperativa corrisponda, possibilmente, un Comitato Soci al quale i soci iscritti fanno riferimento. Ove ritenuto opportuno, per ragioni dimensionali o altre ragioni obiettive, ad un Comitato Soci possono corrispondere anche più punti di vendita.

## **Articolo 3 Scopi dei Comitati Soci**

Nei Comitati Soci, i soci perseguono la missione della Cooperativa e contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione dei principi e delle finalità della Cooperazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

I Comitati Soci e i relativi Consigli hanno i seguenti scopi:

- a) consolidare tra i soci il vincolo associativo e il senso di solidarietà sociale propri della Cooperazione e sollecitare un attivo interessamento e una partecipazione consapevole dei soci ai problemi e alla vita della Cooperativa, al fine di favorire l'indirizzo della sua attività e di instaurare un controllo responsabile sulla sua gestione;
- b) promuovere l'adesione di nuovi soci;
- c) favorire i rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e la base sociale, sia in ambito istituzionale che attraverso la promozione di iniziative e attività che incentivino la partecipazione dei soci alla vita e alle scelte della Cooperativa, a partire dalle Assemblee di bilancio;
- d) promuovere attività di formazione per i soci e i loro rappresentanti, con particolare riferimento a quelli che

prestano attività volontaria in iniziative di utilità sociale promosse e/o sostenute dalla Cooperativa;

e) diffondere la cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa e promuovere la conoscenza e la corretta applicazione del Codice Etico;

f) favorire e promuovere la formazione di aggregazioni spontanee fra soci e non soci nella prospettiva di rendere un servizio volontario e utile alla società civile, a condizione che i loro scopi si identifichino con quelli indicati dal Bilancio Sociale cooperativo se ed in quanto istituito e comunque non siano in contrasto con i principi e le finalità della Cooperativa;

g) formulare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri consultivi in merito a scelte della Cooperativa;

h) elaborare e proporre alla Direzione Soci della Cooperativa di finanziare programmi di attività che assicurino, nel quadro degli indirizzi della Cooperativa, la realizzazione di iniziative rivolte ai soci e ai consumatori, e nel contempo favoriscano un'attiva partecipazione alla formazione delle decisioni aziendali;

i) cogliere ed evidenziare le esigenze dei consumatori e tradurle in indicazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;

j) in coerenza con le politiche sociali e il Bilancio Sociale (se ed in quanto istituito), contribuire a definire e realizzare iniziative specifiche che favoriscano l'informazione, l'educazione e l'orientamento ad un consumo responsabile e consapevole, alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente;

k) promuovere e consolidare, all'interno del territorio di competenza l'integrazione dell'attività Cooperativa con le organizzazioni sociali, politiche e culturali che abbiano come scopo la difesa del consumatore;

l) collaborare alla diffusione dei principi e delle finalità della Cooperazione;

m) attuare quelle iniziative e quelle attività che possano consentire il miglior svolgimento delle assemblee separate;

n) favorire, tra i soci, l'informazione relativa alla promozione e alla raccolta del prestito sociale.

## **Articolo 4 Numero e dimensioni dei Comitati Soci**

Le dimensioni territoriali dei Comitati Soci e il loro numero sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della omogeneità socio-culturale del territorio di residenza dei soci, facendo sì che a ciascun punto vendita della Cooperativa corrisponda possibilmente un Comitato Soci, fermo quanto previsto in proposito all'Art. 2.

Il Comitato Soci articola ed organizza le proprie attività attraverso l'Assemblea, il Consiglio del Comitato Soci e il Presidente del Comitato Soci.

## **Articolo 5 L'Assemblea del Comitato Soci**

L'Assemblea del Comitato Soci è convocata almeno una volta all'anno per la trattazione delle materie di interesse sociale e per esprimere pareri o per sottoporre proposte o istanze

al Consiglio di Amministrazione, in relazione alla attività d'impresa e allo scambio mutualistico con riferimento ai bisogni del territorio di competenza del Comitato Soci stesso. Qualora il Comitato Soci sia composto da un numero elevato di soci o sia articolato su un territorio vasto possono essere convocate più Assemblee nell'ambito del Comitato Soci medesimo, nelle località sedi di servizi o di attività della Cooperativa.

Ove ragioni di specifico interesse lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può convocare Assemblee di un numero circoscritto di Comitati Soci, in relazione alle materie trattate e al loro eventuale interesse territorialmente limitato ad alcuni solo dei Comitati Soci.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal Presidente del Comitato Soci coordinandosi con il Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea del Comitato Soci per l'elezione del Consiglio del Comitato Soci, del Presidente del Comitato Soci e del Presidente del Distretto è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora la richiesta provenga dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia richiesto in ragione dell'importanza e dell'urgenza degli argomenti da discutere, il Presidente del Comitato Soci deve comunque convocare l'Assemblea, entro otto giorni dalla richiesta. In caso di mancata convocazione dell'Assemblea del Comitato Soci da parte del Presidente dello stesso, vi provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso affisso almeno otto giorni prima della data di prima convocazione nei punti vendita presenti nel territorio del Comitato Soci così come previsto dall'Art. 36 dello Statuto. Hanno diritto di assistere all'Assemblea e di partecipare alla sua discussione anche i componenti o i delegati del Consiglio di Amministrazione, ancorché non appartenenti al Comitato Soci e gli organi di rappresentanza e tutela della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale delle Cooperative dei Consumatori e delle loro strutture periferiche.

Per ogni Comitato Soci deve essere tenuto un libro delle adunanze delle Assemblee.

## **Articolo 6 Il Consiglio del Comitato Soci**

Il Consiglio del Comitato Soci, previsto dall'Art. 36 dello Statuto, si compone di un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a quindici, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione Elettorale, in occasione delle elezioni per il suo rinnovo. Tale composizione è determinata in funzione del numero dei soci, del numero dei punti vendita e dall'ampiezza territoriale che caratterizza ciascun Comitato Soci. Nel numero dei componenti è compreso il Presidente del Comitato Soci.

Il Consiglio del Comitato Soci è eletto dall'Assemblea del Comitato Soci su lista composta da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere – ivi compreso il Presidente del Comitato Soci – formulata dalla Commissione

Elettorale che attinge dalle auto candidature presentate dai soci ai sensi di quanto previsto dai successivi Art. 7 e 9, previa verifica dei requisiti di cui ai medesimi articoli e dando priorità ai partecipanti ai corsi di formazione proposti dalla Commissione Elettorale stessa e a criteri di maggiori competenze.

Entro quindici giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee dei Comitati Soci potrà essere effettuata la presentazione di liste alternative, formate da soci dell'Assemblea del Comitato Soci di appartenenza, autocandidati in numero pari al numero dei componenti da eleggere. Le liste alternative potranno essere presentate nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui al Regolamento Elettorale.

Sia il voto attivo nonché quello passivo potranno essere esercitati dai soci solo nell'Assemblea del Comitato Soci di appartenenza.

Il Consiglio del Comitato Soci rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

I componenti del Consiglio del Comitato Soci che non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadono automaticamente dall'incarico.

Se nel corso del triennio dovesse mancare più di un terzo dei componenti il Consiglio del Comitato Soci, la Commissione Elettorale si attiverà per avviare la procedura per nuove elezioni salvo che non siano trascorsi due terzi del mandato; i componenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato originario.

## **Articolo 7 Autocandidatura ed elezione dei consiglieri dei Comitati Soci**

I soci residenti nel territorio del Comitato Soci che intendono candidarsi quali consiglieri del Comitato Soci devono presentare alla Commissione Elettorale nei tempi da questa stabiliti e previsti nel Regolamento Elettorale la propria autocandidatura, indicando il Comitato Soci per il cui Consiglio si candidano. Anche i soci non residenti nel territorio del Comitato Soci ma che hanno con lo stesso un solido e riconoscibile legame, non occasionale, possono presentare la propria autocandidatura e in queste ipotesi la Commissione Elettorale potrà valutare eventuali eccezioni al criterio della residenza ammettendo o meno tali auto candidature.

I consiglieri del Comitato Soci vengono eletti dall'Assemblea del Comitato Soci di riferimento, sulla base di una lista composta dalle auto candidature vagliate dalla Commissione Elettorale.

Per poter essere eletti consiglieri del Comitato Soci bisogna avere i seguenti requisiti:

- essere socio della Cooperativa da almeno un anno;
- non aver avuto o non avere rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, esclusioni negli ultimi cinque anni)
- intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell'ambito del nucleo dei conviventi, documentato



da almeno due dei seguenti requisiti alternativi:

- acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 1.000 (mille/00)/anno;
- acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di sei volte l'anno o dodici volte nel triennio;
- intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per un importo non inferiore a € 1.000 (mille/00);
- aver partecipato ad almeno una Assemblea all'anno o a tre Assemblee nell'ultimo triennio o ad altre iniziative promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre anni;
- essere socio attivo nell'ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa;
- essere iscritto da almeno 6 mesi ad associazioni di volontariato o enti *no profit* che hanno sede nel territorio di riferimento del Comitato Soci.

La Commissione Elettorale potrà - a suo insindacabile giudizio - limitare il numero delle candidature. Il Regolamento Elettorale e la Commissione Elettorale definiscono le modalità di pubblicizzazione delle candidature, che saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa, con l'assistenza obbligatoria della Commissione Elettorale, provvede a garantire la regolarità dello svolgimento delle procedure di voto e la stesura dei relativi verbali.

## **Articolo 8 Il Presidente del Comitato Soci**

Il Presidente del Comitato Soci svolge (i) la funzione di impulso e coordinamento delle attività dei Comitati Soci e dei suoi organi e (ii) di raccordo con gli organi della Cooperativa, al fine di rappresentare presso gli stessi - con particolare riferimento al Consiglio di Amministrazione - le istanze, i pareri e le proposte raccolte presso la base sociale della Cooperativa.

In particolare, il Presidente del Comitato Soci convoca l'Assemblea del Comitato Soci di propria pertinenza fissandone l'ordine del giorno, anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e comunque avendo cura di raccogliere le istanze provenienti dai soci del territorio di pertinenza del proprio Comitato Soci.

Il Presidente del Comitato Soci convoca il Consiglio del Comitato Soci di propria pertinenza fissandone l'ordine del giorno, anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Distretto e comunque avendo cura di raccogliere le istanze provenienti dai soci del territorio di pertinenza del proprio Comitato Soci.

Il Presidente del Comitato Soci intrattiene, in particolare, un

rapporto di costante raccordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o altro consigliere all'uopo designato) e con il Presidente del Distretto, richiedendo l'eventuale inserimento di specifici punti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, al fine di porre in discussione istanze, proposte, rilievi provenienti dalla base sociale.

## **Articolo 9 Auto candidature a Presidente del Comitato Soci**

I soci iscritti nel territorio del Comitato Soci che intendono candidarsi quali Presidenti del Comitato Soci devono presentare la propria autocandidatura alla Commissione Elettorale nei tempi da questa stabiliti e previsti nel Regolamento Elettorale.

La Commissione Elettorale esamina le auto candidature prima di selezionare il candidato da inserire nella lista da sottoporre al voto dei soci anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al successivo paragrafo ed esprime la propria valutazione del profilo del candidato prescelto in relazione alla adeguatezza dello stesso, delle precedenti esperienze desunte dal curriculum e dalla partecipazione ai momenti di formazione.

I candidati per l'elezione a Presidente del Comitato Soci al momento dell'autocandidatura devono possedere i seguenti requisiti:

- essere Soci della Cooperativa da almeno tre anni; non aver avuto o non avere rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, esclusioni negli ultimi cinque anni);
- intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell'ambito del nucleo dei conviventi, documentato da almeno due dei seguenti requisiti alternativi:
  - acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 2.000 (duemila/00)/anno;
  - acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di dodici volte l'anno o trentasei volte nel triennio;
  - intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per importo non inferiore a € 2.000 (duemila/00);
  - aver partecipato ad almeno tre Assemblee od altre attività promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre anni;
  - essere socio attivo nell'ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa;
  - essere iscritto da almeno 6 mesi ad associazioni di volontariato o enti *no profit* che hanno sede nel territorio di riferimento del Comitato Soci.

Il Consiglio del Comitato Soci, entro le prime due sedute, elegge al proprio interno un Vice Presidente; tutti i consiglieri sono eleggibili alla vicepresidenza; risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio del Comitato Soci. La proposta del Vice Presidente viene avanzata dal Presidente del Comitato Soci, sentito il parere non vincolante della Commissione Elettorale.

Se il Presidente fosse transitoriamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, queste vengono svolte dal Vice Presidente.

Trascorsi sei mesi, perdurando l'impedimento del Presidente, questi decade dall'incarico. Il Presidente del Comitato Soci, ricorrendo gravi e comprovati motivi, può essere revocato dal Consiglio del Comitato Soci con deliberazione motivata ed a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Contro la deliberazione il Presidente del Comitato Soci revocato può ricorrere, entro trenta giorni di calendario, al Consiglio di Amministrazione, che delibera in proposito in maniera insindacabile.

Nel caso di cessazione del Presidente del Comitato Soci per decadenza, dimissioni o revoca o altro motivo, il Consiglio del Comitato Soci, sentito il parere non vincolante della Commissione Elettorale, elegge, nell'ambito dei propri componenti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per la carica di Presidente del Comitato Soci, un nuovo Presidente. Se nessuno dei consiglieri del Comitato Soci in carica possiede i requisiti richiesti, si procederà allo svolgimento di una nuova elezione diretta del Presidente da parte dei soci, assegnati al suo Comitato Soci di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il Presidente del Comitato Soci così eletto durerà in carica per il tempo residuo del mandato del Presidente sostituito.

Gli autocandidati a Presidente del Comitato Soci non selezionati dalla Commissione quale Presidente della lista possono comunque essere selezionati quali componenti della lista per la elezione del Consiglio del Comitato Soci.

### **Articolo 10 Il funzionamento del Consiglio del Comitato Soci**

Il Consiglio del Comitato Soci è convocato dal Presidente del Comitato Soci tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare e comunque quando lo ritenga necessario o comunque opportuno anche solo per avviare una discussione su problemi di interesse dei soci o raccogliere opinioni e orientamenti, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri del Comitato Soci, i quali dovranno specificare nella richiesta le materie da trattare.

Il Consiglio del Comitato Soci può essere riunito anche su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Presidente del Distretto.

L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è recapitato a ciascun Consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Distretto almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera

o a mezzo di telegramma o mezzo telematico.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono regolate con i medesimi criteri previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro verbale da tenersi a cura di un segretario sotto la responsabilità del Presidente.

### **Articolo 11 Le funzioni del Consiglio del Comitato Soci**

Il Consiglio del Comitato Soci assolve il compito: di sviluppare tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi del Comitato Soci, come indicati dall'Art. 3 del presente Regolamento;

- di favorire ed incentivare lo scambio di informazioni e il dialogo tra i soci e la Cooperativa volto a favorire proposte dei soci anche sulle questioni inerenti all'assortimento, qualità e convenienza dei beni e servizi prestati, alla presenza territoriale della Cooperativa e alle caratteristiche dei punti vendita nonché alle iniziative di promozione o sostegno sociale da effettuarsi nelle aree di insediamento in conformità alla funzione mutualistica e alla responsabilità sociale della Cooperativa;

- definire i criteri per l'utilizzo dei fondi che saranno eventualmente assegnati annualmente per realizzare nel territorio gli obiettivi definiti nell'ambito delle politiche sociali della Cooperativa e indicati nel Bilancio Sociale se istituito e delle iniziative previste dal programma di attività dei Comitati Soci;

- di gestire le attività necessarie per realizzare nel territorio gli obiettivi fissati dal Bilancio Sociale Cooperativo, se ed in quanto istituito e fissati dal Piano di Attività Sociale;

- di esprimere pareri eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione;

- di concorrere alla eventuale formazione del Bilancio Sociale Cooperativo e comunque al Piano di Attività Sociale;

- di avanzare suggerimenti e proposte per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 12 Le attività sociali del Consiglio del Comitato Soci**

Annualmente il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere l'impiego sul territorio del Comitato Soci di fondi destinati a realizzare nel territorio stesso gli obiettivi previsti nel Piano di Attività Sociale o dal Bilancio Sociale Cooperativo se istituito. Relativamente a tali attività annualmente sarà dato conto al Consiglio di Amministrazione dell'impiego effettuato. Il Consiglio del Comitato Soci potrà, tra l'altro, proporre di finanziare l'attività dei gruppi di interesse costituiti nelle

forme e nei termini previsti dal successivo Art. 18, ove ritenga che le iniziative proposte concorrano al raggiungimento degli obiettivi indicati.

### **Articolo 13 I Distretti**

I Distretti sono un'articolazione sociale della Cooperativa nel territorio, comprendendo all'interno della propria area di competenza più Comitati Soci. Il Consiglio di Amministrazione li istituisce con propria delibera determinandone il numero e la dimensione territoriale.

### **Articolo 14 Funzione dei Distretti**

I Distretti svolgono una funzione di coordinamento ed indirizzo dell'attività dei Comitati Soci ricompresi nel territorio di riferimento di ciascuno di essi.

In particolare, svolgono un'attività di supporto ai Comitati Soci favorendo la circolazione tra essi delle varie esperienze e un'armonica pianificazione delle loro attività, garantendo il rapporto con le realtà istituzionali ed associative del territorio.

Essi assicurano, altresì, una sintesi ed un raccordo continuativo delle attività dei Comitati Soci con il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

### **Articolo 15 Il Presidente del Distretto**

Il Presidente del Distretto assicura con continuità lo svolgimento delle funzioni proprie del Distretto.

Il Presidente del Distretto riunisce periodicamente i Presidenti dei Comitati Soci e partecipa di diritto alle riunioni dei Consigli dei Comitati Soci ricompresi nel proprio Distretto; può convocare, in accordo con i Presidenti dei Comitati Soci, i Consigli dei Comitati Soci ricompresi nel proprio Distretto, per riunirli anche congiuntamente; svolge ogni altra attività reputata utile ad assicurare un effettivo svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e di indirizzo.

In considerazione della sua particolare funzione di rappresentanza dei soci, dello stretto legame con il territorio e della diretta conoscenza dei problemi locali, il Presidente del Distretto è di diritto inserito nella lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, formata dalla Commissione Elettorale.

### **Articolo 16 Elezione del Presidente del Distretto**

Il Presidente di Distretto viene eletto contestualmente al Consiglio del Comitato Soci dalle Assemblee dei Comitati soci che fanno riferimento al Distretto.

Il Presidente del Distretto rimane in carica per tre anni ed è sempre rieleggibile.

Alla elezione si perviene esclusivamente sulla base di auto candidature presentate alla Commissione Elettorale da qualsiasi socio residente nel territorio di competenza.

I candidati per l'elezione a Presidente del Comitato Soci al momento dell'autocandidatura devono possedere i seguenti requisiti:

- essere Soci della Cooperativa da almeno tre anni;
  - non abbiano avuto o non abbiano rapporti di conflitto con la Cooperativa (a titolo esemplificativo: debiti, cause, esclusioni negli ultimi cinque anni)
  - intrattenere con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell'ambito del nucleo dei conviventi, documentato da almeno tre dei seguenti requisiti alternativi:
    - a) acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 2.000 (duemila/00)/anno;
    - b) acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di dodici volte l'anno o trentasei volte nel triennio;
    - c) intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per un importo non inferiore a € 2.000 ;
    - d) aver partecipato ad almeno tre Assemblee od altre attività promosse dalla Cooperativa sul territorio negli ultimi tre anni;
    - e) essere socio attivo nell'ambito dei principali progetti sociali della Cooperativa;
    - f) aver fatto parte del Consiglio del Comitato Soci e/o organi della Cooperativa per almeno un mandato;
    - g) essere iscritto da almeno 6 mesi ad associazioni di volontariato o enti *no profit* che hanno sede nel territorio di riferimento del Comitato Soci.
- Le modalità di elezione del Presidente del Distretto sono previste e disciplinate dal Regolamento Elettorale.

### **Articolo 17 La Consulta della Rappresentanza sociale**

La Consulta della Rappresentanza sociale è la riunione dei Presidenti dei Comitati Soci e i Presidenti dei Distretti.

La Consulta della Rappresentanza sociale raccoglie istanze provenienti dalla base associativa e dai consumatori, formula pareri, discute e elabora proposte od istanze con particolare riferimento alle tematiche relative allo scambio mutualistico. La Consulta della Rappresentanza sociale è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l'anno, secondo quanto previsto dall'Art. 38 dello Statuto.

La convocazione della Consulta della Rappresentanza sociale deve essere disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ove, indicando gli specifici argomenti da trattare, ne faccia congiuntamente richiesta un terzo dei suoi componenti.

In applicazione dell'art 38.4 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque acquisire il parere della Consulta prima della adozione delle delibere di approvazione del bilancio preventivo della Cooperativa, o di significative variazioni dello stesso limitatamente alle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, benefici destinati a questi

ultimi, ovvero le linee guida delle politiche sociali.

Oltre che per quelli obbligatori, la Consulta è convocata per la richiesta di pareri facoltativi da parte del Consiglio di Amministrazione di delibere che attengono specificamente allo scambio mutualistico o all'organizzazione sociale; in particolare, la Consulta potrà essere convocata in relazione alla proposta di distribuzione del ristorno.

I pareri della Consulta della Rappresentanza Sociale non vincolano le determinazioni del Consiglio di Amministrazione ma quest'ultimo, in caso di mancato accoglimento dei pareri, è tenuto a darne motivazione alla stessa.

La Consulta può, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, provocare la convocazione del Consiglio di Amministrazione, su specifici temi da essa indicati, in base all'Art. 43 dello Statuto; può altresì proporre l'istituzione di Gruppi di Interesse ai sensi del successivo Art. 18.

### **Articolo 18 I Gruppi di Interesse**

I Gruppi di Interesse sono aggregazioni tra soci e non soci su base non necessariamente territoriale, ma attorno a specifici interessi individuati su base omogenea, correlati alle modalità di svolgimento dello scambio mutualistico, all'oggetto dello stesso, a particolari modalità di svolgimento del rapporto sociale con la Cooperativa o a rapporti con la comunità. Non sono organi della Cooperativa.

La Cooperativa favorisce il loro formarsi, promuovendoli e finanziandoli, poiché si riconosce negli obiettivi che li caratterizzano; essi valorizzano il patrimonio di relazioni sociali e di esperienze di volontariato e sono in grado di contribuire all'arricchimento e alla qualificazione delle azioni sociali della Cooperativa sul territorio.

La Cooperativa, inoltre, favorisce la costituzione e l'attività di specifici Gruppi di Interesse con il compito di assolvere al fine previsto dal punto b) dell'Art. 3 del presente Regolamento.

La promozione e la valorizzazione dei Gruppi di interesse sono compiti dei Consigli dei Comitati Soci e della Consulta.

I Gruppi di Interesse vengono istituiti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere della Consulta della Rappresentanza Sociale.

I rappresentanti dei Gruppi di interesse possono, su invito del Presidente del Consiglio del Comitato Soci, partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dei Comitati Soci.

### **Articolo 19 Deliberazioni degli organismi territoriali**

Tutte le deliberazioni degli organismi territoriali vengono effettuate con il voto palese dei partecipanti.

### **Articolo 20 Indennità ai componenti del Consiglio del Comitato Soci**

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire una indennità per coloro che rivestono la carica di Presidente e/o di consigliere nei Consigli dei Comitati Soci, può altresì determinare

gratifiche di altra natura, desumendole dal budget annuo di ogni Comitato Soci di competenza oppure predeterminandole a parte.

### **Articolo 21 Gratificazioni ai componenti dei Gruppi di Interesse**

Il Consiglio di Amministrazione può elargire speciali gratificazioni ai componenti dei Gruppi di Interesse, qualora la loro attività abbia visibilmente favorito la Cooperativa.

# **Regolamento dello scambio mutualistico**

**Porta aperta:** tutti coloro che sono interessati ad usufruire dei servizi offerti dalla Cooperativa possono aderirvi senza discriminazioni di genere, sociali, razziali, politiche e religiose. Una testa un voto: ogni socio ha diritto a un voto indipendentemente dal capitale sottoscritto e tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri.

**Mutualità:** la Cooperativa persegue lo scopo di assicurare ai propri soci beni o servizi alle migliori condizioni possibili coerentemente con la propria missione.

**Intergenerazionalità:** la Cooperativa persegue l'obiettivo di coniugare condizioni vantaggiose per i soci attuali con lo sviluppo del proprio patrimonio a vantaggio delle future generazioni.

**Autonomia ed indipendenza:** la Cooperativa è un'organizzazione autonoma e controllata dai suoi soci.

**Educazione, formazione ed informazione:** oltre all'educazione e alla formazione dei soci, degli amministratori e dei dipendenti la Cooperativa promuove e sviluppa all'esterno i valori propri della cooperazione.

**Cooperazione tra cooperative:** tra gli obiettivi della Cooperativa vi è la promozione del raccordo e della collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale con l'insieme del movimento cooperativo.

**Interesse verso la Comunità:** la Cooperativa promuove lo sviluppo sostenibile della propria Comunità mediante specifiche politiche stabilite dall'Assemblea dei soci e dagli organi sociali.

*L'articolo 45 della Costituzione Italiana riconosce l'importanza della funzione sociale della cooperazione.*

## 1. Lo scambio mutualistico

**a.** Lo scambio mutualistico è costituito da una pluralità di rapporti di scambio di beni o di servizi che si instaurano tra il socio e la Cooperativa. La Cooperativa è impegnata a conformare la propria offerta di occasioni di scambio mutualistico ai bisogni dei soci, cercando di adattarla alla loro evoluzione.

**b.** Lo scambio mutualistico si completa ed arricchisce con le ulteriori attività che la Cooperativa svolge nei confronti della propria Comunità di riferimento.

**c.** La Cooperativa può offrire occasioni di scambio mutualistico ai propri soci anche per mezzo di società da essa partecipate, le quali – sulla base di uno specifico rapporto convenzionale tra esse e la Cooperativa – offriranno beni e/o servizi ai soci della Cooperativa a condizioni tali da creare vantaggio in capo al socio. Si avrà in questo caso una forma indiretta o mediata dello scambio mutualistico.

**d.** La Cooperativa può offrire beni e servizi anche a terzi non soci, il vantaggio mutualistico è in ogni caso un'esclusiva prerogativa dei soci.

**e.** È inoltre prerogativa dei soci concorrere alla gestione dell'impresa attraverso:

- le forme di elettorato attivo (concorrere all'elezione degli amministratori e degli Organi della Cooperativa) e passivo (sulla base di specifici regolamenti il socio persona fisica si può candidare a ricoprire ruoli di rappresentanza sociale e amministrativa);

- il confronto e il voto nelle Assemblee separate che la Cooperativa convoca per l'approvazione del proprio bilancio e per discutere i principali obiettivi della sua azione;

- la partecipazione sociale, la cui finalità è definita dallo Statuto e da un apposito Regolamento;

- la partecipazione alle numerose attività di volontariato che la Cooperativa organizza e promuove a vantaggio della Comunità.

## 2. Vantaggi per i soci

**a.** Lo scambio mutualistico è diretto a creare occasioni di vantaggio esclusivamente dirette ai soci della Cooperativa.

**b.** La Cooperativa organizza la sua rete di vendita di beni e servizi sul territorio attraverso diversi formati (differenti superfici di vendita), cogliendo specificità e differenze che possono comportare offerte differenziate a seconda del formato e dei territori, a cui i soci sono liberi di accedere.

**c.** La Cooperativa può prevedere formule di offerte, sconti e vantaggi esclusivi riservati ai soci anche in funzione della quantità di spesa (es. meccanismi di raccolta punti), della frequenza (es. sconti settimanali), del personale rapporto con la Cooperativa (es. soci prestatori), o ancora a favore di determinate fasce di soci in virtù delle loro caratteristiche o del loro comportamento d'acquisto.

**d.** La Cooperativa può realizzare specifiche iniziative di solidarietà rivolte a particolari categorie di soci (es. verso i soci colpiti da calamità naturali, problemi di salute, disoccupati, giovani famiglie, studenti).

**e.** La Cooperativa può erogare il vantaggio mutualistico in maniera differita mediante il ristorno: la sua disciplina è oggetto di uno specifico articolo di questo Regolamento.

**f.** Lo scambio mutualistico e i vantaggi che esso genera può avvenire in modo:

- diretto, ossia attraverso l'acquisto di beni e servizi offerti direttamente dalla Cooperativa.

- indiretto o mediato, ossia attraverso società partecipate (a titolo di esempio: carburanti, *utilities*). I valori economici che si generano dallo scambio mutualistico indiretto non sono conteggiati nella prevalenza di mutualità e non danno luogo al ristorno.

Tutte le attività di scambio mutualistico diretto e indiretto, in primis quelle di acquisto di prodotti e servizi, ma anche sociali e partecipative in cui è possibile identificare il socio sono considerate valide per evitare l'esclusione dovuta ad inattività e disciplinata dall'Art. 11 dello Statuto;

**g.** Attraverso la sottoscrizione di convenzioni con soggetti terzi non partecipati la Cooperativa può offrire vantaggi su beni e servizi ai propri soci anche al di fuori dello scambio

mutualistico diretto e indiretto; usufruire di questi beni e servizi non può essere considerato valido per evitare l'esclusione disciplinata dall'Art. 11 dello Statuto, anche in caso di identificazione del socio o del delegato.

**h.** il socio può delegare un terzo che rivesta a sua volta la qualità di socio – con apposita procedura che viene disciplinata all'Art. 7 – a svolgere in suo nome e per suo conto gli acquisti che concretizzano lo scambio mutualistico. La possibilità di delega è limitata alle sole ipotesi in cui il socio abbia difficoltà a svolgere da solo gli atti di scambio mutualistico.

### **3. Valore nominale della quota sociale**

**a.** Sono soci della Cooperativa le Persone Fisiche e Giuridiche che possiedono i requisiti previsti all'Art. 5 dello Statuto e che alla domanda di ammissione presentata secondo l'Art. 6 dello Statuto versano una quota minima pari a quella prevista dalla relativa norma di legge.

**b.** La quota sociale è nominativa, indivisibile e non può essere contestata.

### **4. Ammissione a socio**

La procedura di ammissione a socio della Cooperativa è disciplinata dall'Art 6 dello Statuto.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione l'aspirante socio verserà la quota sociale e riceverà la Tessera Socio magnetica, o la ricevuta cartacea con il codice a barre che potrà utilizzare immediatamente per fruire, in qualità di aspirante socio, degli sconti, offerte e dell'eventuale raccolta punti dedicata ai soci.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La delibera di accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicata al socio secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

A partire dalla data della delibera di ammissione le spese effettuate dal socio saranno considerate valide ai fini dell'eventuale ristorno.

#### **a. Incompatibilità**

Non possono essere soci della Cooperativa coloro che esercitano un'attività in proprio o per conto di terzi i cui scopi siano in contrasto con gli interessi della Cooperativa.

Non possono altresì essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa che per dimensioni e caratteristiche siano suscettibili di configurare un rapporto di concorrenza con gli interessi e le finalità della Cooperativa stessa; in questo caso in sede di ammissione a socio il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare tale potenziale conflittualità anche considerando i settori e i mercati in cui operano gli aspiranti soci e le loro dimensioni imprenditoriali e indicando gli eventuali motivi per i quali ritiene di non poter ammettere l'aspirante socio.

#### **b. Soci diversi dalle persone fisiche**

Oltre alle persone fisiche possono essere soci della Cooperativa: Onlus, associazioni, società con o senza personalità giuridica, imprese individuali, enti pubblici e

privati i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Possono essere soci della Cooperativa soggetti diversi dalle persone fisiche che non esercitino attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. Sono considerate attività "identiche o affini" solo quelle suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza, perciò conflittuale con gli interessi e le finalità della Cooperativa.

I soci diversi dalle persone fisiche oltre ai normali diritti dei soci potranno godere di condizioni di pagamento appositamente concordate.

#### **c. Limitazioni per i soci non persone fisiche:**

- non possono diventare soci prestatori;
- non possono esercitare il diritto di voto per delega di altri soci;
- non si potranno estendere le condizioni previste dalle "convenzioni soci" della Cooperativa ad altri soggetti diversi dal socio persona-non-fisica anche se a questo "legati" come: clienti, utenti, dipendenti, collaboratori; il diritto a fruire delle "convenzioni soci" è quindi individuale;
- i soci diversi dalle persone fisiche che svolgono attività commerciale potranno acquistare beni per l'uso strumentale per l'attività istituzionale o d'impresa, ma non ai fini di rivendita;
- l'acquisto di beni riservati ai soci a condizioni vantaggiose non dovrà essere tale, in termini di volumi, da limitare l'accessibilità ad altri soci dei beni in oggetto.

### **5. Perdita della qualità di socio**

La perdita della qualità di socio può verificarsi per:

- recesso;
- morte;
- esclusione;
- esclusione per inattività del socio;
- scioglimento (nel caso di socio non persona fisica).

La perdita della qualità di socio può verificarsi altresì per cessione della quota sociale.

Lo Statuto disciplina i presupposti e le conseguenze di questi casi.

### **6. Ristorno**

Il ristorno è un istituto giuridico attraverso il quale si realizza la "mutualità", cioè si compendia il vantaggio economico per il socio, commisurato al suo grado di partecipazione alla vita ed alle attività della Cooperativa. La Cooperativa può quindi, in caso di risultati di gestione positivi e fermo restando il principio di intergenerazionalità, sottoporre all'Assemblea la proposta di restituire ai propri soci determinate somme di denaro o di beni in natura.

**a.** L'Assemblea ordinaria dei soci, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare che determinati importi vengano attribuiti ai soci a titolo di ristorno in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico nell'anno a cui il bilancio si riferisce (ex articolo 2545 sexies c.c.).

**b.** L'ammontare complessivo del ristorno destinato ai soci non può in ogni caso eccedere il limite imposto dalla legge.

**c.** Al fine di individuare la quota di ristorno a cui i soci hanno diritto, il Consiglio di Amministrazione deve proporre al voto dell'Assemblea di utilizzare non solo il criterio quantitativo, ma anche criteri qualitativi (a titolo di esempio la frequenza di acquisti in Cooperativa, o la percentuale degli acquisti sul prodotto a marchio Coop etc.), oppure attribuendo un peso diverso a tipologie di prodotti e servizi acquistati in Cooperativa, con l'obiettivo di valorizzare specifiche scelte di consumo dei soci.

**d.** I soci hanno diritto al ristorno solo in relazione agli acquisti effettuati nel periodo di vigenza del rapporto sociale.

**e.** Per aver diritto al ristorno i soci devono comprovare l'entità degli acquisti effettuati nei punti vendita della Cooperativa nell'anno di riferimento mediante la tracciabilità degli acquisti abbinati alla propria Tessera Socio anche utilizzata dal delegato. Ciò avverrà secondo le modalità disposte dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

**f.** In ogni caso la quota massima di ristorno attribuibile a ciascun socio non può eccedere il prezzo pagato per l'acquisto dei beni e servizi effettuati dal socio stesso nell'anno di riferimento.

**g.** L'Assemblea delibera, fissandone le quote, che il ristorno venga riconosciuto ai soci anche come "credito" da utilizzare per l'acquisto di prodotti, come aumento della quota di capitale sociale del socio oppure come devoluzione ad iniziative di solidarietà individuate dalla Cooperativa, fermo restando la libera scelta del socio nel caso in cui, oltre al credito per l'acquisto di prodotti, vengano individuate altre modalità. Tale credito sarà compensato, in tutto o in parte, con le somme dovute dal socio alla Cooperativa al momento in cui effettuerà la scelta.

**h.** Il credito deliberato dall'Assemblea per l'acquisto di prodotti è fruibile nei negozi della Cooperativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui si è svolta l'Assemblea che lo ha approvato. Qualora il credito di cui sopra non venga utilizzato in tutto o in parte entro il menzionato termine andrà ad incrementare la quota sociale del socio per un importo corrispondente.

## **7. La Tessera Socio**

La Tessera Socio è un documento personale che attesta che il suo titolare è socio della Cooperativa.

La Tessera Socio non è un documento di riconoscimento e pertanto per l'identificazione del socio potrà essere chiesta l'esibizione anche di un documento che abbia tale efficacia.

In caso di cessazione del rapporto sociale la tessera verrà immediatamente cessata ed il socio dovrà restituirla alla Cooperativa.

La Tessera Socio è un documento che comprende diverse funzioni legate allo scambio mutualistico, in particolare è utilizzata:

- per documentare le spese effettuate dal socio in Cooperativa,

e quindi per il calcolo dell'eventuale ristorno;

- per la partecipazione e il voto nelle Assemblee;

- per il godimento dei vantaggi esclusivi riservati ai soci, sia in forma diretta che attraverso sue partecipate o soggetti convenzionati;

- per consentire alla Cooperativa di registrare le spese del socio al fine di comprovare la prevalenza.

L'uso della Tessera Socio è strettamente personale, non è trasferibile l'uso a terzi – salvo la facoltà di delega nei termini qui previsti - ed il socio è responsabile del suo utilizzo secondo tale criterio.

La Tessera Socio viene utilizzata come strumento probatorio dello scambio mutualistico effettuato dal socio ai fini del ristorno e di tutti i vantaggi riconosciuti in via esclusiva ai soli soci.

Ad ogni socio viene rilasciata una sola Tessera Socio.

Il socio può delegare un altro socio a svolgere in suo nome e per suo conto gli acquisti che concretizzano lo scambio mutualistico.

La delega può essere rilasciata ad un solo soggetto.

La possibilità di delega è limitata a soggetti che rivestano a loro volta la qualifica di soci e siano legati al socio delegante da rapporti di presa in cura o solidarietà e solo ove il socio abbia difficoltà a svolgere da solo gli atti di scambio mutualistico.

In particolare, tale facoltà è esercitabile esclusivamente sulla base di una delega scritta rilasciata dal socio delegante secondo il modello disponibile presso i punti vendita della Cooperativa. La delega è revocabile in qualsiasi momento. La revoca della delega dovrà essere comunicata immediatamente alla Cooperativa.

Copia della delega dovrà essere rilasciata presso un qualsiasi punto vendita della Cooperativa.

Il socio così delegato potrà utilizzare per gli acquisti presso i punti vendita della Cooperativa la Tessera Socio del socio delegante.

Tutti gli atti di acquisti, i vantaggi esclusivi e le condizioni riservate effettuati dal socio delegato mediante l'utilizzo della Tessera Socio del socio delegante vengono riferiti unicamente alla posizione del socio delegante, che è il soggetto cui viene imputato l'atto di scambio mutualistico.

Il socio delegato all'acquisto si impegna a comprovare la propria identità, la propria qualità di socio e copia della delega ad ogni richiesta da parte degli addetti del punto vendita della Cooperativa. Pertanto ad ogni richiesta degli addetti del punto vendita il socio delegato dovrà mostrare la propria Tessera Socio, quella del socio delegante e copia della delega.

Il socio non consentirà a terzi di accedere allo scambio mutualistico in sua vece se non nei limiti e secondo le regole fissate per la delega dell'attività di scambio.

Eventuali smarrimenti o deterioramenti che richiedono l'emissione di nuove tessere possono essere accolti solo se a farne richiesta è il socio personalmente, previa presentazione



di denuncia, autocertificazione o consegna della tessera deteriorata.

L'uso improprio della tessera socio può configurare un motivo di esclusione. Non è possibile:

- registrare o far registrare su qualsiasi Tessera Socio acquisti che non siano effettuati dal titolare della tessera stessa;
- utilizzare la Tessera Socio di altri soci per ottenere opportunità e benefici a loro assegnati, a meno che ciò non sia consentito da apposite convenzioni."

## **8. Acquisto e trasferimento di quote proprie**

In esecuzione di quanto previsto dall'Art. 2529 del Codice Civile nonché dell'Art. 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può acquistare quote sociali dai soci che ne facciano espressa richiesta con le modalità di seguito specificate.

**a.** Il socio dovrà presentare a punto vendita apposita domanda specificando la propria volontà di vendere la quota sociale. La cessione delle quote esclude ogni diritto all'eventuale dividendo o rivalutazione della quota o alla somma di ritorno sulla spesa relativa e di competenza dell'esercizio in corso al momento della domanda.

**b.** L'acquisto delle quote da parte della Cooperativa dai soci che ne fanno richiesta avverrà al valore nominale.

**c.** La Cooperativa potrà vendere anche in parte le quote proprie a coloro che fanno richiesta di ammissione a socio e vengono ammessi con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. La vendita ai nuovi soci avverrà per quote pari alla quota sottoscritta in fase di ammissione, nei limiti fissati dall'Art. 6 dello Statuto.

# **Regolamento del prestito sociale**

## **Scopi e funzionamento della sezione**

**Articolo 1** - In attuazione degli articoli 2 e 3 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci persone fisiche, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non può eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve disponibili, quando anche indivisibili tra i soci) risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato.

Tale limite può essere elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento da garanzie personali o reali finanziarie rilasciate da soggetti vigilati, oppure, la Cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali, come previsto dalla sopracitata normativa.

**Articolo 2** - Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici presso i negozi della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta dei prestiti devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n° 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;

istruzioni della Banca d'Italia;

articolo 2 e articolo 3 dello Statuto Sociale;

il presente regolamento;

il foglio informativo analitico.

**Articolo 3** - La Cooperativa può accettare prestito sociale solo dai soci persone fisiche iscritti nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa oltre a un documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto non può essere concluso se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma del successivo Art. 4.

**Articolo 4** - La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il

foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente Art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare. Il Consiglio di Amministrazione, considerato il piano di investimento aziendale ed in osservanza delle disposizioni emanate dalle autorità monetarie richiamate dal precedente Art. 2, lettere a) e b), fissa annualmente l'importo complessivo massimo dei finanziamenti da ricevere dai soci.

**Articolo 5** - Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

**Articolo 6** - Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

**Articolo 7** - I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale tra loro collegati in rete informatica dietro presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale unitamente ad un documento di identità in corso di validità.

I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può prevedere modalità equivalenti, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

**Articolo 8** - La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

**Articolo 9** - La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Al socio deve essere fornita alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

**Articolo 10** - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale che annullerà ad ogni effetto qualsiasi documento precedente.

In mancanza di copia della denuncia la Cooperativa può accettare anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'intestatario, o dal delegato, in originale.

**Articolo 11** - Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

## **Operazioni di versamento e prelevamento**

**Articolo 12** - Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti ed i prelievi possono essere effettuati in contanti e/o con assegni o con altri strumenti indicati dal Consiglio di Amministrazione. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, anche in forma "dematerializzata" ovvero attraverso dispositivi informatici o telematici, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

**Articolo 13** - Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta prestito dai soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti nei limiti di legge, con assegni con bonifici ovvero con modalità equipollenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

**Articolo 14** - Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.

Il socio o il suo delegato apporrà apposita firma per ciascun prelevamento e/o versamento effettuato.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

**Articolo 15** - Le modalità di prelevamento, la valuta delle operazioni e la disponibilità delle somme prestate sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

## **Interessi e operazioni relative**

**Articolo 16** - Sui prestiti viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

**Articolo 17** - Gli interessi sui prestiti dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento annualmente; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto il 1° gennaio successivo. Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il prestito supera i limiti previsti dalla legge o di quelli deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 4 del presente regolamento, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene restituita al socio.

## **Destinazione del prestito**

**Articolo 18** - I prestiti dei soci devono essere impiegati ai fini prescritti dal precedente Art. 1.

La nota integrativa al bilancio dovrà altresì riportare:

l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;

qualora la società raccolga presso soci per un ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;

ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;

un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia:  $(Pat + Dm/I)/AI$ , accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria <1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società", ferma la possibilità di esporre eventualmente altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

In ogni caso il prestito sociale non potrà essere immobilizzato in immobili, attrezzature, impianti e partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili più del 30% dei prestiti raccolti.

## **Disposizioni finali**

**Articolo 19** - La Cooperativa, per mezzo della società incaricata al controllo contabile, si impegna a garantire:

la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti patrimoniali di cui all'Art. 1 e Art. 4;

periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 18.

La società incaricata del controllo contabile si impegna a presentare semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle verifiche effettuate, che potrà contenere anche eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.

**Articolo 20** - La Cooperativa annualmente comunica ai soci prestatori l'attività della società incaricata del controllo contabile, di cui al precedente articolo e informa del rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci ed in particolare dei limiti patrimoniali di cui all'Art. 1 e Art. 4, l'andamento generale della cooperativa e l'utilizzo effettuato del prestito sociale nel corso dell'esercizio precedente nel contesto del mercato finanziario. Annualmente invia l'estratto conto del prestito al socio.

**Articolo 21** - L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci persone fisiche, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), Art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), Art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), Art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), Art. 18 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni

in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%) e Art. 20 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, la revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi raffigurati nell'apposito regolamento di Coop Italia.

La Società incaricata del Controllo Contabile, qualora rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 60 giorni provvede ad eliminare le violazioni, informandone prontamente la Società demandata al Controllo Contabile.

Qualora invece il termine dettato dal comma precedente sia decorso infruttuosamente, la Società demandata al Controllo Contabile comunica per iscritto sia le violazioni rilevate sia la mancata adozione di misure atte a rimuoverle all'Associazione territoriale competente ed a Coop Italia, per l'avvio del procedimento di revoca.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi è adottato da Coop Italia, sentito il parere, vincolante, dell'Associazione Nazionale Cooperative tra Consumatori (ANCC).

**Articolo 22** - Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

**Articolo 23** - La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio.

**Articolo 24** - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

# **Regolamento elettorale**

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 Contenuto e ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento Elettorale stabilisce i principi e le procedure, con le specificazioni di seguito indicate, per le elezioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio del Comitato Soci, del Presidente del Comitato Soci e del Presidente del Distretto.

Definisce, altresì, modalità, criteri di nomina e funzionamento e prerogative della Commissione Elettorale prevista dall'Art. 33 dello Statuto al fine di metterla in condizione di poter provvedere ai compiti alla stessa demandati.

## TITOLO II COMMISSIONE ELETTORALE

### Articolo 2 Nomina della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è un organismo di diretta emanazione dell'Assemblea dei soci. Essa è eletta ai sensi dell'Art. 33 dello Statuto ed è composta da un numero di membri che va da un minimo di cinque ad un massimo di nove.

La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni e scade, quindi, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I suoi componenti possono essere rieletti.

Nella sua prima seduta essa nomina un Presidente e un Vice Presidente.

### Articolo 3 Composizione

Possono essere eletti nella Commissione Elettorale tutti i soci persone fisiche ed i mandatari degli enti soci della Cooperativa, con la sola esclusione dei soci che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente e/o assimilato con la Cooperativa o con società controllate dalla Cooperativa stessa.

Possono essere eletti membri della Commissione Elettorale, altresì, i rappresentanti della struttura associativa della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e della Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori e dei loro organismi periferici.

Nella Commissione Elettorale dovrà essere nominato anche un membro dotato di requisiti di indipendenza, individuati nella mancanza di rapporti economicamente rilevanti con la Cooperativa o le società da questa controllate e con le stesse strutture associative sopra indicate e nella mancanza di relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

La carica di componente la Commissione Elettorale è incompatibile con l'incarico e l'elezione alle cariche di Consigliere di Amministrazione, componente del Collegio Sindacale, di Presidente del Consiglio del Comitato Soci, Consigliere del Comitato Soci, Presidente di Distretto, e con

qualsiasi tipo di rapporto di lavoro dipendente e/o assimilato con la Cooperativa o con società controllate dalla Cooperativa stessa.

### Articolo 4 Modalità di funzionamento della Commissione Elettorale

Per la regolarità della sua convocazione si osservano, in quanto applicabili, le stesse regole che valgono per la convocazione del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni della Commissione sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti.

### Articolo 5 Competenze della Commissione Elettorale

Il compito della Commissione Elettorale è di

#### a) formare la lista dei :

(i) componenti del Consiglio di Amministrazione da sottoporre al voto dell'Assemblea;

(ii) componenti del Comitato Soci da sottoporre al voto dell'Assemblea del Comitato Soci, indicando anche il componente che assumerà la funzione del Presidente del Comitato Soci selezionando tale nominativo tra le auto candidature a Presidente del Comitato Soci;

#### b) ammettere, sulla base delle auto candidature, i candidati a Presidente del Distretto a presentarsi alle elezioni.

La scelta dei candidati da inserire nelle liste di cui al precedente paragrafo, nonché la formulazione delle candidature è fatta liberamente dalla Commissione, tenuto conto dei requisiti di legge, di Statuto e dei criteri e requisiti previsti nel presente Regolamento Elettorale e nel Regolamento dell'Organizzazione Sociale.

Ogni candidato può presentare la propria autocandidatura per un solo ruolo per ogni mandato elettivo

La Commissione Elettorale ha, altresì, il compito di ammettere altre liste eventualmente presentate, previa valutazione della regolarità della loro presentazione e composizione.

## TITOLO II ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Articolo 6 Elezione degli amministratori

Sulla base di quanto previsto dall'Art. 40 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea sulla base di una lista formulata dalla Commissione Elettorale, costituita da tanti componenti quanti sono i Consiglieri da eleggere, oppure su più liste nell'ipotesi contemplata dall'Art. 9 del presente Regolamento Elettorale. Non sono quindi ammessi voti su singoli candidati.

## Articolo 7 Criteri per la composizione della lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione

Ciascun socio che sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e statutarie, tra cui i requisiti di cui all'Art. 39 dello Statuto, può presentare la propria candidatura indirizzandola alla Commissione Elettorale secondo le modalità ed entro i termini fissati e resi noti dalla stessa Commissione Elettorale.

Si precisa che, con riferimento a quanto previsto dall'Art. 39.2 Lett. c) dello Statuto, i candidati al momento dell'autocandidatura devono possedere anche il seguente requisito: aver intrattenuto nell'ultimo anno con la Cooperativa un rapporto mutualistico effettivo, nell'ambito del nucleo dei conviventi, documentato da almeno uno dei seguenti requisiti alternativi:

Acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per un importo non inferiore a € 2.000 (duemila/00)/anno;

Acquisti di beni o servizi offerti dalla Cooperativa o da sue società controllate per non meno di dodici volte l'anno;

Intrattenere rapporti finanziari con la Cooperativa, come ad esempio il rapporto di prestito sociale per un importo non inferiore a Euro [2.000].

Tutte le auto candidature dovranno contenere in allegato un proprio curriculum personale ed il questionario debitamente compilato.

Fermo restando i requisiti di legge e Statuto, la scelta dei candidati a comporre la lista dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta liberamente dalla Commissione la quale nell'esercizio del suo potere discrezionale dovrà comunque tener conto della professionalità, serietà ed onestà comprovata dal curriculum personale e dalle risposte date al questionario presentato dall'aspirante Consigliere di Amministrazione, dell'eventuale attività svolta negli organi di rappresentanza sociale della Cooperativa e del criterio di rappresentatività territoriale.

In particolare, la Commissione Elettorale formerà la lista per il Consiglio di Amministrazione inserendo almeno tre componenti "indipendenti" come previsto dall'Art. 39.3 dello Statuto e tenendo presente la necessità che esso sia composto in modo tale da contenere un adeguato ventaglio di competenze ed esperienze diversificate, tali da esercitare al meglio la sua funzione di indirizzo e controllo della Cooperativa, in relazione alle sue attività commerciali e sociali; i profili dei candidati dovranno pertanto apportare al Consiglio di Amministrazione competenze in diversi campi, come ad esempio in quello commerciale, economico-finanziario, di sviluppo strategico, ambientale, solidaristico e di volontariato, consumerista, di politiche giovanili, culturali, delle politiche del lavoro e quanto altro sia ritenuto utile alla Cooperativa.

La Commissione Elettorale provvede a fissare e a rendere noti i termini per la presentazione delle auto candidature.

La Commissione nel rendere pubbliche le candidature dovrà quindi predisporre un profilo del candidato, permettendo in

tal modo ai soci di esprimere un voto consapevole; all'uopo si avvarrà degli strumenti di comunicazione già in essere o predisposti dalla Cooperativa.

## Articolo 8 Presentazione della lista

La Commissione Elettorale deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la lista formata per il rinnovo del Consiglio stesso, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee separate dei soci.

Qualora la Commissione Elettorale non adempia a tale obbligo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare una propria lista da sottoporre al voto dell'Assemblea dei Soci.

Se nel corso del triennio dovessero mancare uno o più Consiglieri, la Commissione Elettorale proporrà nuovi candidati affinché si possa provvedere alle delibere necessarie alla sua sostituzione così come previsto dall'Art. 43.1 Lett. p) dello Statuto.

## Articolo 9 Liste alternative

A partire dal giorno successivo al deposito della lista predisposta dalla Commissione Elettorale, e comunque almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea separata, possono essere depositate presso la sede legale della Cooperativa liste alternative di candidati per le elezioni al Consiglio di Amministrazione.

Ogni lista alternativa deve essere sottoscritta da almeno 100 (cento) soci presentatori per ogni Distretto, aventi un'anzianità di associazione alla Cooperativa di almeno 3 (tre) anni, in regola con il versamento della quota sociale e privi di debiti verso la Cooperativa. Per provare la qualità di socio, accanto al nome dei presentatori deve essere riportato il numero della carta socio e ogni firma deve essere autenticata, in via alternativa: da un notaio, da un segretario comunale o suo delegato.

Le liste alternative devono contenere, ad eccezione dei nominativi dei Presidenti di Distretto che dovranno essere inseriti di diritto anche nelle liste alternative, nominativi diversi rispetto a quelli contenuti nella lista depositata dalla Commissione Elettorale e in numero pari a quello dei Consiglieri da eleggere compresi 3 (tre) nominativi di candidati indipendenti.

La lista alternativa dovrà essere composta secondo i criteri previsti dall'Art. 39 dello Statuto e i candidati indicati nelle suddette liste devono, inoltre, possedere i requisiti previsti dallo Statuto e dall'articolo 7 del presente Regolamento e almeno tre candidati dovranno essere "indipendenti".

Ciascuna lista alternativa presentata deve essere accompagnata da una scheda identificativa di tutti i candidati accompagnata dal relativo curriculum personale, dall'autocertificazione della insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'Art. 2382 Cod. Civ. e di incompatibilità di cui agli Art. 2390 e 2391 Cod. Civ. e dall'accettazione della candidatura. Tali schede devono essere sottoscritte da ciascun candidato della lista.



La Commissione Elettorale accerta, nei 7 (sette) giorni successivi, che i candidati indicati nelle liste alternative, depositate nei termini presso la sede legale della Cooperativa, rispondano ai requisiti richiesti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

L'accertata insussistenza dei requisiti, tutti richiesti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, deve essere sanata dai soci presentatori entro tre giorni successivi e comunque non oltre i cinque giorni antecedenti alla data di convocazione della prima Assemblea separata.

Il mancato ottemperamento delle indicazioni della Commissione Elettorale entro i termini previsti, costituisce causa di decadenza di tutta la lista la quale, pertanto, non viene posta al voto dell'Assemblea.

Le liste accettate dalla Commissione Elettorale sono sottoposte alla votazione delle Assemblee separate e, per essere meglio individuate, sono progressivamente numerate rispettando l'ordine di presentazione, partendo da 1.

### **Articolo 10 Modalità di votazione**

Sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su un'unica lista, sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà con il voto palese e con il sistema dell'alzata di mano.

Nel caso in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà nel seguente ordine:

La prima posta ai voti è la lista della Commissione Elettorale o del Consiglio di Amministrazione uscente;

Le altre saranno votate secondo l'ordine di presentazione rappresentato dal numero progressivo impresso.

Si intende eletta la lista che ha riportato il maggior numero di voti favorevoli.

In caso di parità di voti si dovrà procedere a nuove elezioni.

## **TITOLO III ELEZIONI DEL COMITATO SOCI E DEL PRESIDENTE DEL COMITATO SOCI**

### **Articolo 11 Elezione dei Consiglieri del Comitato Soci**

Sulla base di quanto previsto dall'Art. 36.6 dello Statuto e dall'Art.6 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale, il Consiglio del Comitato Soci viene eletto dall'Assemblea del Comitato Soci sulla base di una lista formulata dalla Commissione Elettorale, costituita da tanti componenti quanti sono i Consiglieri da eleggere, oppure su più liste, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo Art. 12 del presente Regolamento. Non sono quindi ammessi voti su singoli candidati.

Il numero dei componenti di ciascun Comitato Soci viene definito dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione Elettorale, tenendo conto di quanto previsto dall'Art. 36 dello Statuto e dall'Art. 6 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale.

### **Articolo 12 Criteri per la composizione della lista dei candidati al Consiglio del Comitato Soci**

Ciascun socio iscritto nel territorio di riferimento del Comitato Soci che sia in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e statutarie e dei requisiti di cui all'Art.7 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale può presentare la propria candidatura, indirizzandola alla Commissione Elettorale secondo le modalità ed entro i termini fissati e resi noti dalla stessa Commissione Elettorale.

Tutte le auto candidature dovranno contenere in allegato un proprio curriculum personale ed il questionario debitamente compilato.

Fermo restando i requisiti di legge e Statuto, la scelta dei candidati a comporre la lista dei componenti il Consiglio del Comitato Soci è fatta liberamente dalla Commissione la quale nell'esercizio del suo potere discrezionale dovrà comunque tener conto della professionalità, serietà ed onestà comprovata dal curriculum personale e dalle risposte date al questionario presentato dall'aspirante Consigliere del Comitato Soci, dell'eventuale attività svolta negli organi di rappresentanza sociale della Cooperativa e del criterio di rappresentatività territoriale.

La Commissione Elettorale provvede a fissare e a rendere noti i termini per la presentazione delle auto candidature.

La Commissione Elettorale potrà – a suo insindacabile giudizio – limitare il numero delle candidature.

La Commissione nel rendere pubblica la lista dovrà quindi predisporre un profilo di ogni candidato, permettendo in tal modo ai soci di esprimere un voto consapevole; all'uopo si avvarrà degli strumenti di comunicazione già in essere o predisposti dalla Cooperativa.

### **Articolo 13 Presentazione della lista**

La Commissione Elettorale deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la lista formata per il rinnovo del Consiglio del Comitato Soci, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee dei Comitati Soci.

Qualora la Commissione Elettorale non adempia a tale obbligo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare una propria lista da sottoporre al voto dell'Assemblea del Comitato Soci.

### **Articolo 14 Liste alternative**

A partire dal giorno successivo al deposito della lista predisposta dalla Commissione Elettorale, e comunque almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea del Comitato Soci, possono essere depositate presso la sede legale della Cooperativa liste alternative di candidati per le elezioni al Consiglio del Comitato Soci.

Ogni lista alternativa deve essere sottoscritta da almeno un numero di soci presentatori iscritti nel territorio di riferimento del Comitato Soci pari a un minimo di 50 (cinquanta) per Comitati Soci fino a 3.000 (tremila) iscritti e un minimo di

100 (cento) per Comitati Soci superiori a 3.000 (tremila) iscritti, aventi un'anzianità di associazione alla Cooperativa di almeno 3 (tre) anni, in regola con il versamento della quota sociale e privi di debiti verso la Cooperativa. Per provare la qualità di socio, accanto al nome dei presentatori deve essere riportato il numero della carta socio e ogni firma deve essere autenticata, in via alternativa: da un notaio, da un segretario comunale o suo delegato.

Le liste alternative devono contenere nominativi diversi rispetto a quelli contenuti nella lista depositata dalla Commissione Elettorale in numero e pari a quello dei Consiglieri da eleggere, e devono indicare il candidato che assumerà la funzione di Presidente del Comitato Soci e che dovrà avere i requisiti di cui all'Art. 9 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale.

I candidati indicati nelle liste alternative devono, inoltre, possedere i requisiti previsti dallo Statuto, dall'Art. 7 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale e il candidato che sarà indicato quale Presidente del Comitato Soci dovrà possedere i requisiti di cui all'Art. 9 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale.

Ciascuna lista alternativa presentata deve essere accompagnata da una scheda identificativa di tutti i candidati accompagnata dal relativo curriculum personale e l'accettazione della candidatura. Tali schede devono essere sottoscritte da ciascun candidato della lista.

La Commissione Elettorale accerta, nei 7 (sette) giorni successivi, che i candidati indicati nelle liste alternative, depositate nei termini presso la sede legale della Cooperativa, rispondano ai requisiti richiesti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

L'accertata insussistenza dei requisiti, tutti richiesti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti deve essere sanata dai soci presentatori entro tre giorni successivi e comunque non oltre i cinque giorni antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea del Comitato Soci.

Il mancato ottemperamento delle indicazioni della Commissione Elettorale entro i termini previsti, costituisce causa di decadenza di tutta la lista la quale, pertanto, non viene posta al voto dell'Assemblea del Comitato Soci.

Le liste accettate dalla Commissione Elettorale sono sottoposte alla votazione dell'Assemblea del Comitato Soci e, per essere meglio individuate, sono progressivamente numerate rispettando l'ordine di presentazione, partendo da 1.

### **Articolo 15 Modalità di votazione**

Sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su un'unica lista, sia nell'ipotesi in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà con il voto palese e con il sistema dell'alzata di mano.

Nel caso in cui la votazione avvenga su più liste, si procederà nel seguente ordine:

La prima posta ai voti è la lista della Commissione Elettorale o del Consiglio di Amministrazione;

Le altre saranno votate secondo l'ordine di presentazione rappresentato dal numero progressivo impresso.

Si intende eletta la lista che ha riportato il maggior numero di voti favorevoli.

In caso di parità di voti si dovrà procedere a nuove elezioni.

### **Articolo 16 Presidente del Comitato Soci**

Ciascun socio iscritto nel territorio di riferimento del Comitato Soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dall'Art. 9 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale può avanzare la propria autocandidatura, presentando entro i termini indicati dalla Commissione Elettorale la propria richiesta alla Commissione Elettorale.

Tutti i candidati devono presentare il proprio curriculum personale e rispondere ad un questionario contenente domande sulla missione aziendale, i valori cooperativi, le peculiarità della Cooperativa e partecipare ai momenti di formazione proposti dalla Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale esamina le auto candidature prima di selezionare il candidato da inserire nella lista da sottoporre al voto dei soci anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 9 del Regolamento dell'Organizzazione sociale e seleziona il candidato da inserire come Presidente del Comitato Soci nella lista.

Esprime, altresì, la propria valutazione del profilo del candidato prescelto in relazione alla adeguatezza dello stesso, delle precedenti esperienze desunte dal curriculum e dalla partecipazione ai momenti di formazione.

Costituiscono, inoltre, titoli preferenziali: aver già ricoperto incarichi all'interno della struttura sociale della Cooperativa, o la provenienza da altri organismi del movimento cooperativo; prestare o aver prestato la propria attività volontaria all'interno di organizzazioni democratiche di solidarietà sociale, educative, culturali o di tutela dell'ambiente, il possesso di comprovate competenze riferibili a materie di interesse aziendale o sociale.

## **TITOLO IV ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL DISTRETTO**

### **Articolo 17 Elezione del Presidente del Distretto**

Il presidente di Distretto viene eletto contestualmente al Consiglio del Comitato Soci dalle Assemblee dei Comitati soci che fanno riferimento al Distretto.

Ciascun socio iscritto nel territorio di riferimento del Distretto, in possesso dei requisiti indicati nell'Art. 16 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale, può avanzare la propria candidatura presentando la propria richiesta entro i termini stabiliti e comunicati dalla Commissione Elettorale.

Tutti i candidati devono presentare il proprio curriculum

personale e rispondere ad un questionario contenente domande sulla missione aziendale, i valori cooperativi, le peculiarità della Cooperativa e partecipare ai momenti di formazione proposti dalla Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale esamina le auto candidature prima di sottoporle al voto dei soci anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 16 del Regolamento dell'Organizzazione Sociale ed esprime la propria valutazione dei profili dei candidati in relazione alla adeguatezza del profilo, delle precedenti esperienze desunte dal curriculum e dalla partecipazione ai momenti di formazione; in base a tale valutazione può limitare a suo insindacabile giudizio il numero degli aspiranti Presidenti di Distretto.

La Commissione Elettorale deve rendere pubbliche le candidature prescelte almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima delle Assemblee dei Comitati Soci rientranti nel Distretto.

Le votazioni dell'Assemblea dei Comitati Soci avverranno su ciascun singolo nominativo e ogni socio presente in Assemblea potrà esprimere una preferenza. Risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti si dovrà procedere a nuove elezioni.



**Coop Reno**  
Via Panzacchi n°2  
San Giorgio di Piano (BO)

[coopreno.it](http://coopreno.it)  
[spaziotengo.it](http://spaziotengo.it)

